

CAPITOLO ICONSIDERAZIONI GENERALI SULLO STATO DELL'EDITORIA  
ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 19841) Premessa

Questa relazione, presentata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi e con la procedura dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 416 del 1981, ha per oggetto lo "stato dell'editoria", ossia la condizione in cui versano, alla data del 30 novembre 1984, i complessi rapporti pubblici e privati del mondo della stampa, così come sono regolati dalla citata legge di riforma e successive modificazioni.

Questo mio rapporto, il sesto dalla data della mia nomina, si riallaccia, pertanto, a quelli precedenti e specialmente all'ultimo, del quale costituisce l'ideale continuazione. Le autorità destinatarie di questo mio scritto, e coloro che successivamente riterranno di leggerlo, rileveranno così come abbia avuto cura di evitare ripetizioni e ridondanze, nell'intento, che spero almeno in parte riuscito, di offrire una visione chiara e aggiornata del settore nel quale, in una posizione originale e difficile, sono chiamato ad operare.

Ciò premesso, mi riesce ora difficile indugiare in qualche considerazione di ordine generale che non sia già stata da me in precedenza formulata.

Debbo solo rilevare che, purtroppo, in questo frat

tempo, è stato deluso l'auspicio da me fatto, appunto nell'ultima relazione, che il disegno di legge governativo n. 1830, allora annunciato, ma di cui non conoscevo il contenuto, potesse dare una soddisfacente risposta alle esigenze di un più equilibrato assetto della materia e a quelle di una maggiore corrispondenza degli strumenti normativi alle finalità perseguite dalla riforma. Come dirò più avanti, tale disegno di legge manca, infatti, di quella organica puntualità e di quell'ampiezza di respiro che sono necessari affinché lo si possa ritenere qualcosa di più di una semplice ed occasionale rappezzatura.

Nel settore dell'editoria, ad oltre tre anni di distanza dall'entrata in vigore della fondamentale legge di riforma, si appalesa invece necessario l'intervento di una legge di assestamento, ma di una sola, che, senza travolgere le scelte di fondo della legge n. 416, ma affrontando e risolvendo tutti i problemi giuridici e politici nel frattempo emersi, stabilizzi nel tempo una materia che abbisogna, più di ogni altra, di norme chiare e compiute. Altri giudicheranno se, sotto questo aspetto, il disegno di legge n. 1830 rappresenti un'occasione perduta; per ora, si può dire che la sua presentazione costituisce uno dei due fatti che hanno segnato il semestre trascorso. L'altro è costituito dalla conclusione della complessa, quanto delicata e impegnativa, operazione imprenditoriale che ha dato un nuovo assetto alla proprietà della Rizzoli e quindi al maggiore quotidiano italiano.

Ciò mi induce a comprendere nelle considerazioni generali dello stato dell'editoria alla data del 30 no-

vembre 1984 la trattazione analitica di questi due avvenimenti, rinviando gli altri ai capitoli nei quali, secondo lo schema tradizionale, si articola questa relazione.

Aggiungerò solo, alla fine, alcune considerazioni sulla necessità di dare una regolamentazione legislativa ai rapporti tra editoria ed emittenza televisiva, nella considerazione che l'argomento è di scottante attualità e di notevole importanza per la vita sociale e politica della Nazione.

## 2) I contenuti del disegno di legge n. 1830

La ragione per la quale questo mio referto al Parlamento affronta i contenuti del disegno di legge governativo n. 1830, sta proprio nella natura delle mie funzioni di Garante; queste, infatti, in quanto preordinate a fungere da supporto ai poteri di vigilanza delle Camere, non possono prescindere dalla valutazione dell'idoneità del tessuto normativo a realizzare le finalità che la riforma del 1981 ha voluto perseguire.

Correlativamente, penso che rientri nei miei compiti il potere-dovere di segnalare ai Presidenti dei due rami del Parlamento quali modifiche legislative appaiano necessarie e quali, invece, si reputino non utili o addirittura dannose. Questo aspetto della mia presenza nel sistema di attuazione della legge n. 416 è stato colto ed apprezzato da studiosi della materia e, d'altro canto, si inserisce perfettamente in quella dialettica che, ai diver-

si livelli, con differenti poteri e con disuguale valenza, il legislatore del 1981 ha voluto realizzare tra il Parlamento, il Governo e, in posizione subordinata al primo, il Garante.

Mi accingo, così, a commentare i contenuti del disegno di legge anzidetto, nella prospettiva procedimentale cui ho appena accennato e nella consapevolezza di compiere un dovere difficile e, per qualche aspetto, ingrato, ma comunque connesso al mio Ufficio.

Nelle prime righe della relazione che accompagna la proposta di legge governativa, si legge che l'iniziativa trae origine dalla "necessità (omissis) di accelerare ulteriormente la fase di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, di razionalizzare la normativa in funzione degli scopi primari perseguiti e di chiarire la portata di talune disposizioni di dubbia interpretazione".

Esaminando il testo del disegno di legge, sia nel suo insieme, che nella sua articolazione, mi sembra di poter osservare che i dichiarati, lodevolissimi intenti non trovano, in realtà, un sufficiente propellente nelle norme che sono state proposte. Infatti, un qualche cosa che assomigli ad uno strumento di "accelerazione" sembra potersi rinvenire solo negli artt. 7 e 8, essendo le altre norme piuttosto indirizzate a realizzare aggiustamenti tecnici ovvero a chiarire la portata di precedenti disposizioni: il che, in molti casi (va detto per inciso), si sarebbe forse potuto utilmente conseguire in sede di concreta applicazione delle disposizioni da parte dell'Amministrazione.

Ben altri argomenti, invece, avrebbero dovuto tro

vare una qualche attenzione nel disegno di legge, quali - ad esempio - la regolamentazione delle partecipazioni dell'industria editoriale in quella televisiva, quello dei limiti di ammissibilità del pegno e dell'usufrutto su azioni di società editrici, quello ancora della definizione del "carattere culturale" dei periodici, quello infine dei poteri del Garante: argomenti tutti la cui importanza è stata ampiamente sottolineata, insieme a quella di altre questioni insolite, nelle mie precedenti relazioni. Né una valutazione analitica delle norme proposte può indurmi a formulare molti consensi. Se, infatti, appare necessaria l'innovazione introdotta con l'art. 5, primo comma (riduzione degli atti delle imprese concessionarie di pubblicità sottoposti all'obbligo di pubblicazione), così come del resto da me auspicato nella mia relazione del 30 novembre 1982, ben altrimenti deve dirsi della norma, definita di interpretazione autentica, inserita nell'art. 6, secondo comma, laddove si precisa che le autorizzazioni di rivendita di giornali possono essere rilasciate anche a persone giuridiche. Trattasi, indubbiamente, di una previsione che, se approvata, avrebbe un effetto dirompente nell'equilibrio fissato dalla legge n. 416, consentendo in effetti, di pieno diritto, l'esercizio di una generalità di punti di vendita da parte di persone giuridiche, anche con veste societaria, non solo nelle stazioni ferroviarie, ma anche nell'intero territorio nazionale, con ciò aprendo la strada a possibili fenomeni di monopolio o quanto meno di concentrazione a base capitalistica di un settore che gestisce circa il 20% dell'intero fatturato dell'industria edi-

toriale. Sulla questione, però, mi intratterrò più dettagliatamente in apposito capitolo di questa stessa relazione, al quale faccio rinvio. Del resto, un altro articolo del disegno di legge n. 1830 sta aprendo la strada alla rimozione di un cardine della legge n. 416, quello rappresentato dal 7° comma dell'art. 12, con cui si fa divieto alle concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni di tale gettito che complessivamente superino del 15% gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. A onor del vero, il disegno di legge governativo, all'art. 5, attraverso una norma squisitamente interpretativa, mirava solo a stabilire quella che doveva essere l'esatta portata della disposizione di cui al citato art. 12, 7° comma. Veniva infatti affermato a chiare lettere che nel calcolo dei minimi garantiti di pubblicità, che le imprese concessionarie potevano accordare alle imprese editrici, si doveva tener conto degli aumenti tariffari intervenuti nell'anno in corso, nel senso cioè che il minimo garantito poteva essere correlativamente e proporzionalmente aumentato. La norma interpretativa appariva pienamente condividibile ed assolutamente necessaria, in quanto, in effetti, l'oscurissima e equivoca formulazione del settimo comma dell'art. 12 consentiva due opposte interpretazioni, entrambe basate, per di più, su giustificazioni razionalmente accettabili.

La II<sup>a</sup> Commissione della Camera dei Deputati in sede legislativa risulta invece aver accolto emendamenti che, andando ben al di là di quelle che erano le finalità

del disegno di legge governativo, hanno profondamente inciso sulla preesistente e recente disciplina legislativa della materia, avendo, nella seduta del 26 settembre u.s., soppresso "tout court" l'intero settimo comma dell'art.12 anzidetto.

Dalla limitata questione relativa all'effetto che sull'aumento del quindici per cento dovessero avere le eventuali variazioni di tariffe intervenute nel corso dell'anno si è pervenuti, inopinatamente e per motivi che non si riesce a cogliere, alla previsione di eliminare dall'ordinamento una norma che aveva introdotto un meccanismo - quello della limitazione dei minimi garantiti - che appare uno dei punti qualificanti dell'intera legge per l'editoria.

Si tratta di una norma indubbiamente limitatrice della libertà di negoziazione - tramite l'imposizione autoritativa del contenuto di una clausola contrattuale (quella dell'entità dell'aumento da apportare annualmente ai minimi garantiti) - la cui violazione comporta gli effetti che la legge prevede per i contratti contrari a norme imperative, oltre l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Una norma del genere appariva ed appare però pienamente corrispondente a finalità connesse con gli interessi generali della collettività. Collegando infatti l'aumento dei minimi pubblicitari ad un dato obiettivo - quello rappresentato dagli incassi effettivi dell'anno precedente - il 7° comma dell'art. 12 della legge per l'editoria ha inteso impedire la stipulazione di contratti al di fuo-

ri dei limiti fisiologici del mercato e della logica economica, di contratti cioè di mero favore, e come tali mascheranti finanziamenti occulti e consequenziali sotterranee dipendenze.

La norma in questione corrisponde in effetti ad evidenti ed essenziali finalità moralizzatrici, ed in tale ottica venne espressamente riguardata dal legislatore del 1981 che la reputò idonea ad assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento della stampa quotidiana.

Appare impensabile che, a distanza di poco più di tre anni, la norma limitatrice dei minimi garantiti abbia perduto la sua carica moralizzatrice, né può dirsi che la stessa abbia fallito, od ormai raggiunto, i suoi traguardi. La norma stessa si è dimostrata al contrario un meccanismo più che utile ai fini del controllo dei rapporti finanziari tra concessionarie di pubblicità ed imprese editrici, sicché è da chiedersi se la sua prevista eliminazione dal mondo del diritto sia stata sufficientemente ed adeguatamente meditata.

Tra gli aggiustamenti tecnici proposti, vi è anche quello contenuto nell'art. 1, secondo comma, del disegno di legge, con il quale ci si preoccupa di precisare che le società editrici sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per l'iscrizione nel registro nazionale della stampa, oltre che l'elenco dei propri soci e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, anche l'elenco degli eventuali aventi diritto ad intervenire (evidentemente con diritto di voto) all'assemblea che approva il bilancio della società. Non ci si preoccupa altret-



tanto, invece, della ben più grave questione dell'ammissibilità della dazione in pegno o in usufrutto di azioni di società editrice che comporti il trasferimento del diritto di voto a soggetti la cui idoneità, ai sensi della stessa legge n. 416, non viene verificata. Nel rinviare a quanto ho già riferito nella mia relazione del 31 maggio scorso (cfr. pag. 8 e seguenti), ripeto qui che, in aggiunta a quanto proposto dal Governo, sarebbe assolutamente necessaria una norma quanto meno innovativa (e, quindi, con effetto ex nunc e con sanatoria delle pregresse situazioni irregolari) che vietasse per l'avvenire le costituzioni di pegno o di usufrutto, con trasferimento di diritto di voto, di azioni di società editrici. In tal modo, senza traumi, si chiuderebbe una grossa falla esistente nel sistema garantistico dell'editoria.

Non è questa, peraltro, la sola norma di cui si sente la mancanza nel disegno di legge governativo. Ad esempio, sarebbe stata necessaria la previsione di una norma integrativa dell'art. 8 della legge 30 aprile 1983, n. 137, che ha già modificato l'originario quinto comma dell'art. 13 della legge n. 416. Finalità della modifica operata nel 1983 era, con tutta evidenza, quella di rendere più rigoroso l'obbligo, imposto alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, agli enti locali ed agli enti pubblici economici e non economici, di dare notizia al Garante delle erogazioni per pubblicità annualmente effettuate. Di tale maggiore rigore dà prova l'eliminazione nel nuovo testo del limite di spesa di cinquanta milioni, al di sotto del quale non sorgeva obbligo della comunicazione al Ga-

rante, e l'espressa previsione, invece, dell'obbligo della comunicazione anche se negativa. La norma, se da un lato è così divenuta più costrittiva, dall'altro è divenuta però più permissiva, essendo stata malauguratamente omissa nel nuovo testo (è da ritenersi per mero infortunio di scritturazione) l'indicazione del termine entro il quale l'obbligo in parola doveva essere adempiuto, e che era quello di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

E' evidente che la mancanza di un termine rende l'obbligo di cui trattasi - ed anzi rende qualsiasi obbligo - meno sentito di quello che sarebbe auspicabile, e mette in difficoltà lo scrivente ogniqualvolta vi sia da contestarne l'inadempimento. Sarebbe quindi opportuno che nel testo del quinto comma dell'art. 13 venisse ripristinato l'inciso "entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario".

Affido queste considerazioni in ordine al testo del disegno di legge n. 1830 alle superiori decisioni del Parlamento, restando a disposizione per ogni altro appor-  
to che dovesse essere richiesto.

### 3) Il nuovo assetto della proprietà del Gruppo Rizzoli- Corriere della Sera


Nell'adempimento di una precisa funzione affidatami dall'ordinamento, ho proceduto in questi ultimi giorni alle operazioni di verifica della corrispondenza del

nuovo assetto proprietario del Gruppo Rizzoli alla legge n. 416 del 1981, sia sotto il profilo della idoneità all'esercizio dell'impresa editrice, che della "congruità" della struttura rispetto ai divieti di cui all'art. 1, comma 13, (acquisto di "nuove" partecipazioni da parte di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione statale) e di cui all'art. 4 (limite di concentrazione della stampa quotidiana).

La verifica si è basata sui dati attualmente in mio possesso, in parte trasmessi per obbligo di legge dalle società interessate e in parte acquisiti per mia iniziativa.

Pur nella considerazione che, per qualche aspetto marginale di tali dati, sono ancora in attesa di documentazione probatoria ed aggiornata, ritengo di poter sinotticamente riassumere l'assetto proprietario del nuovo Gruppo Rizzoli, quale, a data odierna, mi è stato possibile riscontrare, nel seguente organigramma, che riproduce graficamente il risultato delle operazioni commerciali meglio descritte nel capitolo della presente relazione dedicato alle ultime vicende del Gruppo Rizzoli.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



A) Idoneità del nuovo Gruppo Rizzoli all'esercizio dell'impresa editoriale.

La struttura proprietaria dell'Editoriale Corriere della Sera S.p.A. e della Rizzoli Editore, così come descritta nell'organigramma, appare corrispondente alle previsioni di legge. Infatti, l'intero pacchetto azionario anzidetto appartiene alla Rizzoli Editore S.p.A., il cui pacchetto azionario - a sua volta - appartiene, ben oltre i limiti della semplice maggioranza, a società quotate in borsa e a persone fisiche: così come consente il combinato disposto dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 3, secondo comma.

B) Acquisto di "nuove" partecipazioni da parte di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione statale (art. 1, 13° comma).

Nell'organigramma è compreso l'I.R.I., quale ente pubblico (di gestione). Le banche (Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma) sono, invece, società a prevalente partecipazione statale, mentre la Mediobanca è, a sua volta, controllata da tali banche.

Ciò premesso, va innanzi tutto detto che l'I.R.I. non ha acquistato direttamente alcuna partecipazione, mentre ciò è stato fatto dalle società al cui pacchetto azionario partecipa secondo il sistema detto "a catena" o "a cascata", che sono, nell'ordine: le banche (Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma), Mediobanca e GEMINA.

La risposta alla questione se questa "partecipazione" integri il concetto di "controllo", non può essere data che sulla base della disposizione di cui all'art.2359 c.c. Quest'ultima norma, come è noto, prevede :

- che sono considerate società "controllate" :

- 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (cfr. artt. 2368, 2369 e 2369 bis c.c.);
- 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da queste possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Orbene, nel caso di specie, occorre verificare se, in virtù delle azioni direttamente possedute ovvero possedute da società da esso controllate, l'IRI :

- 1) disponga della maggioranza richiesta per le deliberazioni della Rizzoli Editore e dell'Editoriale Corriere della Sera, ovvero
- 2) abbia "influenza dominante" in virtù di particolari vincoli contrattuali. (L'altra ipotesi contenuta al n. 2, relativa alla posizione dominante conseguita in virtù del possesso di azioni o quote, in effetti rientra in quella di cui al n. 1).

Poiché non esistono particolari vincoli contrattuali che attribuiscano "influenza dominante" all'IRI o so-

cietà da esso controllate sulla Rizzoli Editore e sull'Editoriale Corriere della Sera, occorre quindi solamente verificare se l'IRI o le società controllate dispongano della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, maggioranza che, al limite, deve essere, ai sensi degli artt. 2368, 2369 e 2369 bis c.c., del 50% più uno della titolarità delle azioni.

Ciò non sembra si verifichi. Infatti :

L'IRI controlla :

- 1) la maggioranza della MEDIOBANCA, che, a sua volta, ha il 17,81% della GEMINA, che ha il 46,276% della RIZZOLI;
- 2) attraverso la stessa MEDIOBANCA, la maggioranza della SPAFID, che, a sua volta, ha il 13,35% della GEMINA.

L'IRI, poi, è collegata :

attraverso la GEMINA e la MONTEDISON, alla ME.TA., che ha il 23,14% della RIZZOLI.

Quindi, la MEDIOBANCA non ha il controllo della GEMINA, in quanto possiede, nel complesso, direttamente o indirettamente, solo il 30,16% delle azioni di questa e, pertanto, non controlla neppure la Rizzoli Editore e l'Editoriale Corriere della Sera.

Di conseguenza, non vi è violazione del precetto contenuto nell'art. 1, 13° comma.

C) Questione dei limiti di concentrazione.

La norma da applicare è quella contenuta nello art. 4, commi 1 e 2, che - per quanto riguarda la fattispecie in esame - recita: "Gli atti (omissis) di trasferimento

fra vivi di azioni (omissis) di aziende editrici di giornali quotidiani (omissis) sono nulli ove, per effetto del trasferimento, (omissis) l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni (omissis) i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20% delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia".

Nel fare riferimento a quanto già detto sub B circa la definizione legislativa delle società controllate data dall'art. 2359 c.c., va aggiunto che, per lo stesso art. 2359, sono sufficienti vincoli assai più lenti per la sussistenza di un rapporto di "collegamento" tra società. Infatti, la norma precisa che "sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa". Va però precisato che, mentre per la sussistenza di società controllate la legge prende in considerazione anche le ipotesi di "influenza dominante" per particolari vincoli contrattuali e di c.d. "controllo indiretto" (tramite, cioè, società intermedie), la stessa legge (art. 2359, comma 2°, c.c.) non prevede, per le società collegate, ipotesi diversa da quella della partecipazione diretta.

Se ciò rende, per un verso, assai più rigorosa



la portata dell'art. 4, commi 1 e 2, citato, limitatamente cioè ai rapporti di compartecipazione, ne affievolisce, invece, per un altro verso, la valenza per quanto attiene ai "livelli" di collegamento: per la sussistenza di società "collegate" è necessario, infatti, che il rapporto di compartecipazione azionaria si instauri direttamente (cioè in "senso orizzontale") fra l'uno e l'altra, senza il tramite di altre società.

Nella fattispecie in esame, va osservato che il limite del 20% fissato dall'art. 4 della legge n. 416 potrebbe essere superato per la presenza, nella complessa "cordata", di società che, direttamente o indirettamente, siano controllanti o controllate ovvero siano collegate con le società editrici dei quotidiani "Il Messaggero" di Roma e "La Stampa" di Torino. Le due ipotesi vanno esaminate separatamente.

1) Per quanto attiene a "La Stampa" di Torino, si supererebbe il limite del 20% solo se la Rizzoli Editore (comprensiva, quindi, anche dell'Editoriale Corriere della Sera) fosse controllata o collegata con società per azioni che controllassero o fossero collegate con la Editrice La Stampa S.p.A. Poiché quest'ultima è controllata dall'ITEDI, a sua volta controllata dalla FIAT S.p.A., occorre accertare se la stessa FIAT S.p.A., che controlla la SADIP, possa considerarsi controllante o controllata o collegata della Rizzoli e dell'Editoriale Corriere della Sera.

Ciò non sembra. Infatti, la FIAT S.p.A. non controlla (neppure ai sensi del n.3 dell'art. 2359 c.c.) la Rizzoli Editore e l'Editoriale del Corriere della Sera, per

il semplice fatto che la quota di partecipazione alla GEMINA della SADIP è pari solo al 20,09%. Ma la FIAT S.p.A. non può neppure considerarsi "collegata" alla stessa Rizzoli ai sensi dell'art. 2359, secondo comma, in quanto la FIAT S.p.A. non partecipa in alcuna misura al capitale di quest'ultima società, bensì a quello della GEMINA, che si colloca però solo al 2° livello dell'assetto proprietario in esame.

2) Più complesso è il discorso che deve farsi per quanto attiene alla c.d. "congruità" della posizione della Rizzoli Editore e dell'Editoriale Corriere della Sera, per la presenza, nel gruppo di società variamente in rapporto con il pacchetto azionario della Soc. Editrice "Il Messaggero" di Roma. Non si prende invece in considerazione l'ipotesi di "collegamento" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2359 c.c., perché questo rapporto, per quanto sopra debbo sub B, non si rinviene nell'organigramma in esame.

Occorre, a questo punto, preliminarmente procedere ad una lettura critica del primo comma dell'art. 4 della legge n. 416, in rapporto con il secondo comma. Infatti, una lettura avulsa del contesto di tale 1° comma, potrebbe portare a risultati assai limitativi della portata della norma, potendosi considerare questa come ristretta alla fattispecie del trasferimento di azioni delle sole aziende (rectius: società) editrici di giornali quotidiani, con la conseguente esclusione della regolamentazione legislativa dei trasferimenti di azioni di società controllate o controllanti.

Ma, come è noto, i generali principi che regolano

l'esegesi delle norme impongono che le stesse siano interpretate anche facendo ricorso al metodo logico e a quello sistematico.

Orbene, è di tutta evidenza (a meno di non accettare un'insanabile e paralizzante inconciliabilità delle due norme) che il primo comma vada letto alla luce di quanto precisato dal secondo. Ne consegue che la norma limitativa della concentrazione viene a scattare allorché esistano, ai diversi livelli di proprietà (arg. ex art. 2359, n. 3) società controllate o controllanti che siano editrici di testate di quotidiani con tiratura totale superiore al 20% delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia; ovviamente, nell'arco dell'anno.

Del resto, a parte l'evidente connessione fra le due norme, va ricordato come la ratio primaria della legge n. 416 sia fondata sulla finalità di evitare fenomeni monopolistici nella gestione della stampa quotidiana.

Ciò premesso, in merito alla fattispecie in esame si devono mettere in rilievo i seguenti punti di fatto:

- 1) che la soc. editrice Il Messaggero è controllata dalla MONTEDISON, che, a sua volta, controlla la ME.TA. S.p.A., ma non è "controllata", ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, più volte citato, dalla GEMINA, in quanto questa possiede solo il 17,11% delle azioni della stessa MONTEDISON. Al riguardo, anche a chiarimento di troppo generiche notizie apparse sulla stampa, debbo precisare che, dagli atti acquisiti dal mio ufficio, risulta che la GEMINA non ha affatto il controllo della MONTEDISON, parteci-

pando minoritariamente, a pari diritto con altri soci, al sindacato di controllo tra gli azionisti di quest'ultima società;

- 2) che la GEMINA (in proprio e attraverso la MONTEDISON e la ME.TA.) controlla la RIZZOLI, titolare della totalità del pacchetto azionario dell'Editoriale Corriere della Sera.

Sulla base di tali elementi di fatto, si può concludere in diritto che la testata del Messaggero e quella dei quotidiani della Rizzoli e dell'Editoriale Corriere della Sera non possono accorparsi, ai fini di quanto vietato dall'art. 4 della legge n. 416. Pertanto, anche per quanto riguarda questo aspetto, la struttura proprietaria del Gruppo Rizzoli appare conforme a legge.

Sarà mia cura tenere sotto attenta vigilanza tale struttura, al fine di rilevare tempestivamente eventuali modifiche dell'equilibrio ora conseguito che si pongano fuori dai limiti consentiti dalla legge di riforma: ciò per l'esercizio dell'azione di nullità di mia competenza e dei compiti di referto al Parlamento.

CAPITOLO II

## LE PROVVIDENZE DELLA LEGGE N. 416

A) Contributi ai quotidiani

Nel semestre 1° giugno / 30 novembre 1984 è stato provveduto alle seguenti erogazioni di contributi ex art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Tre contributi sono relativi all'anno 1981, ventuno all'anno 1982 e cinquantotto all'anno 1983, come appresso indicato :

1 9 8 1

N.	Testata	Erogazione effettuata	Contributo totale
1	L'Altro Giornale	47.034.000	155.034.000
2	Alto Adige	655.279.000	655.279.000 (1)
3	L'Ordine (Coop. L'Ordine)	20.682.000	67.682.000

(1) Il contributo è stato corrisposto in unica soluzione.

1 9 8 2

N.	Testata	Contributo erogato
1	Libertà	514.559.000
2	Corriere Adriatico	238.722.000
3	Paese-Paese Sera	151.678.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Testata	Contributo erogato
4	Messaggero Veneto	874.683.000
5	L'Ordine	153.630.000
6	Gazzetta del Popolo	237.181.000
7	Provincia Pavese	280.940.000
8	Altro Giornale	207.948.000
9	L'Unita (Roma)	1.410.242.000
10	L'Unità (Milano)	2.453.375.000
11	Alto Adige	740.676.000
12	Nuova Gazzetta di Modena	174.538.000
13	Gazzetta di Reggio	158.755.000
14	Giornale di Brescia	735.301.000
15	Primorski Dnevnik	110.855.000
16	Avvisatore Marittimo	54.955.000
17	Corriere della Sera	5.705.340.000
18	Gazzetta dello Sport	5.401.236.000
19	Paese Sera	1.538.251.000
20	Mattino di Padova	501.259.000
21	Tribuna di Treviso	314.209.000

1 9 8 3

N.	Testata	Contributo erogato
1	Adige	274.672.000
2	Alto Adige	85.541.000
3	Avvenire	1.578.608.000
4	Corriere dello Sport Stadio	5.169.330.000
5	Dolomiten	515.274.000
6	Espresso Sera	50.164.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Testata	Contributo erogato
7	Gazzetta di Carpi	30.961.000
8	Gazzetta di Mantova	531.023.000
9	Gazzetta del Mezzogiorno	1.752.903.000
10	Gazzetta di Parma	927.701.000
11	Gazzetta di Reggio	232.481.000
12	Gazzettino	2.206.523.000
13	Giornale Nuovo	3.432.355.000
14	Giornale di Sicilia	1.294.753.000
15	Giorno	3.531.613.000
16	Lavoro	538.178.000
17	Libertà	594.312.000
18	Manifesto	961.302.000
19	Mattino	2.603.801.000
20	Messaggero	3.813.132.000
21	Nazione	3.333.674.000
22	Notte	1.838.371.000
23	Nuova Gazzetta di Modena	182.125.000
24	Nuova Sardegna	1.082.344.000
25	Ore 12	164.957.000
26	Popolo	826.996.000
27	Provincia (Cremona)	305.780.000
28	Provincia (Como)	413.655.000
29	Provincia Pavese	358.324.000
30	Repubblica	4.168.406.000
31	Resto del Carlino	3.405.690.000
32	Secolo d'Italia	548.128.000
33	Secolo XIX	2.271.972.000
34	Sicilia	1.344.616.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Testata	Contributo erogato
35	Stampa	4.944.136.000
36	Stampa Sera	1.800.471.000
37	Tempo	2.793.428.000
38	Tirreno	1.466.228.000
39	Tuttosport	2.358.772.000
40	Unione Sarda	1.549.076.000
41	Unità (Milano)	2.860.235.000
42	Unità (Roma)	1.712.823.000
43	Gazzetta del Sud	1.248.142.000
44	Sole 24 Ore	2.467.592.000
45	Arena	932.645.000
46	Città	243.269.000
47	Corriere Adriatico	252.592.000
48	Corriere della Sera	6.522.753.000
49	Gazzetta del Popolo	628.329.000
50	Gazzetta dello Sport	7.162.294.000
51	Giornale d'Italia	1.923.645.000
52	Giornale di Vicenza	673.053.000
53	Mattino di Padova	665.119.000
54	Messaggero Veneto	1.038.668.000
55	Ora	403.786.000
56	Piccolo	1.202.868.000
57	Tribuna di Treviso	412.245.000
58	Voce Repubblicana	105.110.000



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) Contributi e riconoscimenti a periodici

Nel semestre considerato agli 11 sottoelencati editori è stata erogata, per 66 testate, la somma indicata a fianco di ciascuna testata a saldo del contributo spettante per l'anno 1981.

N.	Editore	Testata	Erogazione a saldo	Totale contributo
1	Coop. S.E.P.I.	Il Borghese	26.673.000	207.846.000
2	Coop. Editrice Nuova Alba	Alba	57.860.450	154.835.450
3	Coop. Libera Stampa	Noi donne	41.801.000	105.369.000
4	G.E.P.I.	La discussione	24.242.000	85.222.000
		Libero Sport	6.332.000	6.332.000
5	ERI Edizioni RAI	Radiocorriere TV	101.890.000	339.632.000
		Diritto delle Radiodiff. e Telecomunicaz.	193.000	643.000
		Nuova Rivista Musicale Ital.	756.000	2.521.000
		Elettronica E Telecomun.	945.000	3.150.000
		TV Junior	52.117.000	173.725.000
6	Tattilo Edizioni s.r.l.	Scienza 2000 Test	16.587.000	56.442.000
7	Il Pensiero Scientifico s.r.l.	Surgery in Italy	113.000	375.000
		I bronchi	26.000	84.000
		Rivista di psicoanalisi	210.000	699.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Erogazione a saldo.	Totale contributo
		Rivista di psichiatria	57.000	185.000
		Progressi in radiologia	231.000	767.000
		Rivista degli ospedali	68.000	224.000
		The Italian jour nal of biochemi- stry	123.000	407.000
		Clinica e la- boratorio	114.000	376.000
		Haematologia	550.000	1.499.000
		Ostetricia e ginecologia clinica	245.000	814.000
		Otorinolarin gologia clinica	147.000	487.000
		Ematologia cli nica	309.000	1.027.000
		Ortopedia cli nica	416.000	1.381.000
		Endocrinologia clinica e meta- bolismo	52.000	861.000
		Urologia clinica	258.000	860.000
		Gastroentero- logia clinica	389.000	1.293.000
		Progressi in pa tologia cardio- vascolare	303.000	1.007.000
		Rivista di neu- rologia	60.000	181.000
		Recenti progres si in medicina	1.033.000	3.447.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Erogazione a saldo	Totale contributo
		Terapia mo- derna	583.000	1.943.000
		La trasfusione del sangue	83.000	274.000
		Rivista italia- na di pediatria	1.793.000	5.853.000
		Educazione sa- nitaria e medi- cina preventiva	112.000	371.000
		Medicina illu- strata	87.000	288.000
		Professioni in- fermieristiche	196.000	652.000
		Aggiornamenti in ematologia	163.000	543.000
		Pneumologia clinica	141.000	470.000
		Aggiornamenti in oncologia clinica	314.000	314.000
8	Editoriale L'Espresso s.p.a.	L'Espresso	117.678.000	392.329.000
9	Arnoldo Monda- dori Editore s.p.a.	Marketing Espansione	2.130.000	7.125.000
		Harvard Espan- sione	2.552.000	8.574.000
		Giornale Tri- butario	4.693.000	15.675.000
		Star bene	29.345.000	100.272.000
		Giornale del- le assicuraz.	1.831.000	6.159.000
		Topolino	105.289.000	353.376.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Erogazione a saldo	Totale contributo
		Storia illustrata	29.048.000	106.736.000
		Panorama	118.715.000	400.468.000
		Espansione	19.115.000	66.152.000
		Grazia	122.883.000	409.987.000
		Epoca	77.169.000	283.358.000
		Casa Viva	59.637.000	201.761.000
		Paperino & C.	25.836.000	84.623.000
		Cento Cose	26.435.000	89.035.000
		Almanacco di Topolino	36.257.000	121.297.000
		Bolero	108.636.000	376.940.000
		Confidenze	121.550.000	405.873.000
		Dolly	58.464.000	195.015.000
		Due Più	52.502.000	176.185.000
		Il Fotografo	12.542.000	42.448.000
		Il Mensile di Barbapapà	31.757.000	31.757.000
10	Trotto Italiano s.r.l.	Trotto Sportman	45.661.000	156.507.000
11	Domus s.p.a.	Domus	21.766.000	72.554.000
		Quattroruote	90.589.000	288.492.000
		Tuttoturismo	35.008.000	120.445.000
		Tuttotrasporti	8.771.000	29.238.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del semestre ai sottoelencati 63 editori di periodici, i quali avevano già ottenuto il riconoscimento del carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale delle pubblicazioni dagli stessi editore, è stata attribuita, per complessive n. 116 testate, la anticipazione sui contributi per l'anno 1981 indicata a fianco di ciascuna testata.

N.	Editore	Testata	Anticipazione erogata
1	Rizzoli Editore s.p.a.	Annabella	276.003.000
		Bella	279.960.000
		Europeo	177.608.000
		Novella 2000	252.410.000
		Oggi	288.120.000
2	Arnoldo Mondadori Editore	Confidenze	284.323.000
		Dolly	136.551.000
		Due Più	123.683.000
3	Ed.le Match - Ball s.r.l.	Supertennis	2.650.000
4	Ed.le Qui	Toscana Qui	21.063.000
5	Edizioni del Nuovo Candido	Candido Nuovo	49.350.000
6	Bianconi Ed.ni	Flash Gordon	16.564.000
		Big Robot	9.235.000
		Tommy	6.084.000
7	Grafica Editoriale Metro	Braccio di ferro	69.965.000
		Super Geppo	13.307.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Anticipazione erogata
		Super Braccio di Ferro	33.871.000
		Gatto Felix	14.243.000
		Geppo	13.047.000
		Trottolino	13.251.000
		Soldino	14.509.000
		Popeye	1.659.000
		Super Provolino	6.227.000
		Braccio di Ferro story	26.200.000
8	Cino del Duca	Stop	286.123.000
		Intimità Famiglia	288.120.000
9	S.G.P. Soc. Gestione Periodici	Corriere di Novara	12.818.000
10	Edisette	Rho Settegiorni	7.452.000
11	Gazzetta di Foligno	Gazzetta di Foligno	633.000
12	S.E.M.E.	Mondo Economico	34.277.000
13	Ed.ni Stella Rossa	Acciaio	510.000
		Stella Rossa	669.000
14	Ed.ni Quadrifoglio	Akim	37.421.000
15	Ed.ni Olimpia	Acquario	6.825.000
16	Editore Nicola Vincitorio	Bimbosapiens	2.979.000
17	Milano Libri Edizioni	Linus	53.131.000
		Alter Alter	21.203.000
18	Coop. Editrice Trasporti su rotaie	I treni oggi	6.346.000
19	Ed.le Dardo	Supereroica	65.537.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Anticipazione erogata
20	Anna Maria De Vita	Aeropago Cirals	219.000
21	Ed.ni Flash	Battaglia dei Pianeti	9.403.000
		Actarus	2.422.000
		Atlas Ufo Robot	1.687.000
		Telestory	7.565.000
		Hanna e Barbera	2.268.000
		Gatchman	3.583.000
22	Le Monnier	Città e Regione	1.451.000
		Nuova Antologia	6.104.000
		Atene a Roma	358.000
		Annali della Pubblica Istruzione	9.283.000
		Biblioteca della Libertà	548.000
		Archimede	456.000
		Informatica e Diritto	544.000
		Studi e documenti annuali della Pubblica Istruzione	1.633.000
		Le Scienze la Matematica ed il loro insegnamento	1.484.000
23	Soc. Coop. Effe	Effe	2.867.000
24	Studio Edizioni	Erboristeria Domani	2.869.000
25	Opera Diocesana S. Anselmo Vescovo	La Cittadella	2.261.000
26	Edizioni Araldo	Nuova Collana Araldo	38.783.000
27	Masson Italia Editori s.p.a.	Cortex	308.000
		Rivista Giovane Medico	19.936.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Anticipazione erogata
28	Alpe	Cucciolo	9.666.000
		Tiramolla	9.627.000
		Top Mix	6.260.000
29	Il Dialogo Informazioni e Cultura a r.l.	Il Dialogo	2.303.000
30	Diffusioni Grafiche S.p.a.	Spendibene	12.853.000
31	Editrice Monteverde	Nuova Agricoltura	25.421.000
32	Burocrazia di Pascucci Luciano	Burocrazia	256.000
33	E.P.E.S.	Ciclismo d'Italia	7.451.000
34	Le Monnier	Edilizia Scolastica	1.404.000
35	Coop. Sudtiroler Volkzeitung	Tandem	3.470.000
36	Coop. Cregis a r.l.	Il Damma	1.367.000
37	Edizioni Telesette s.p.a.	Telesette	288.120.000
38	Società Edizioni Riza	Scena	12.012.000
		Riza Psicosomatica	14.023.000
39	Mondo Operaio Ed.ni Avanti	Mondo Operaio	25.414.000
40	Provincia Domenicana Ultriusque Lombardiae	Sacra Doctrina	263.000
41	Soc. Coop. a r.l. Altrotrentino-AT	Questo Trentino	1.496.000
42	Ed.ce Corriere di Reggio	Corriere di Reggio	1.542.000
43	SO.G.ED. di P.Barbarino F.Piccinini e C. s.a.s. (di Alessandria)	Il Piccolo	25.692.000
44	Edizioni C.R.	Enigmistica Mensile	22.000.000



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Anticipazione erogata
45	Corrado Tedeschi	Facili Cruciverba	72.237.000
		Nuova Enigmistica Tascabile	72.105.000
		Crucipuzzle	80.839.000
		Minipuzzle	57.227.000
		Mondo Enigmistico	54.371.000
		Parole Incrociate	7.834.000
		Parole Incrociate e Minipuzzle	29.512.000
46	Bresi s.p.a.	La Settimana Enigmistica	288.120.000
47	Fiesta	Relax	81.560.000
48	Centroedizioni	Enigmistica 2000	17.381.000
49	Selemedia	Cruciverba e Passatempo	11.347.000
		Horoscope	23.193.000
50	Impresa Ed.ce Rizzoli Ed.re	Domenica Quiz	129.697.000
51	Edizioni Leti	Poster Story	9.689.000
52	E.S.T.E. Ed.ni Scientifiche Tecniche Europee	Sistemi e Automazione	2.502.000
		EDP Notizie Telematica	1.253.000
		Rivista di Statistica Applicata	151.000
		Sviluppo e Organizzazione	951.000
53	Audiovisivi e Periodici s.r.l.	Soldi Numismatica	1.152.000
		Audiovisivi	431.000
54	Garofalo Carmelo	Eco Sud - Messina Sera	2.549.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Anticipazione erogata
55	Martire Francesco	La Sila	303.000
56	Bracciodieta Editore	Pugliascuola	1.283.000
57	R.P.S. Riviste Periodiche Specializzate s.r.l.	Mare 2000	32.650.000
58	Giardini Editori e Stampatori in Pisa s.r.l.	L'Agricoltura Italiana	165.000
59	Ediluce	Luce	11.465.000
60	Gruppo Ed.le Leader	Italia delle Regioni	5.068.000
		Leader	5.326.000
61	Editiemme	Novità in Pediatria	495.000
		The Practitioner	11.982.000
		Tempo Medico	61.407.000
62	Cesco Ciapanna	Almanacco di Fotografare	41.266.000
63	Bema	Impermeabilizzare	781.000
		Isolare CTA	931.000
		Modulo	5.399.000

Nello stesso periodo è stato effettuato il riconoscimento del carattere di n. 240 periodici editi dai seguenti 117 editori :

N.	Editore	Testata	Carattere riconosciuto
1	Brusca Salvatore Augusto s.p.a.	Mondo Giudiziario	culturale
2	Coop. Culturale e Comunicazioni Sociali	Eco del Chisone	culturale

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Editore	Testata	Carattere riconosciuto
3	Edisette s.r.l.	Forza 7	culturale
4	Ed.ce Lavoro Italiano s.r.l.	Lavoro Italiano	sindacale
5	Ed.ce Stampa Sport	Anteprima dello Sport	sportivo
6	Ente Ed.le per l'Arma dei Carabinieri	Il Carabiniere	culturale
7	GEPI - Gestioni Ed.li Periodici	Libero Sport	sportivo
8	ICAB - Iniziative Cult. Ed.li Bancarie	Banche e Banchieri	economico
9	Ed.ce Sindacale Italiana s.r.l.	Tabloid C.G.I.L.	sindacale
10	Opera Diocesana Preservazione della Fede	Risveglio Popolare	culturale
11	I Martedì Soc. Cooperativa	Martedì	culturale
12	COM - Nuovi Tempi Coop.	Com - Nuovi Tempi	culturale
13	L'Impresa Edizioni s.r.l.	Impresa	economico
14	Utopia Soc. Coop.	Nuova DWF - Donna Woman Femme -	culturale
15	Casa Ed.ce Leo S. Olschki	Archivio Storico Ital. Belfagor Critica Lares Lettere Italiane Rivista di Storia e Lett. Religiosa	culturale culturale culturale culturale culturale
16	Gaetano De Santis	Magna Graecia	culturale
17	Soc. STILB	Stilb	culturale
18	Centro Studi Giorgio La Pira	Società salute	culturale
19	Soc. Ed.le Quaderni del Sile s.r.l.	Quaderni del Sile e altri fiumi	culturale

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20	La Nuova Italia Editrice s.p.a.	Energia e materie prime	culturale
		Economia istruzione e formazione pro- fessionale	economico
		Rivista geografica italiana	culturale
21	Dott. A. Giuffrè Editore s.p.a.	Banca Borsa e titoli di credito	culturale
		Diritto e pratica nell'assicurazione	culturale
		Diritto di famiglia e delle persone	culturale
		Diritto ecclesia- stico e diritto matrim.	culturale
		Diritto d'autore	culturale
		Economia e storia	culturale
		Foro amministrativo	culturale
		Giurisprudenza com- merciale	culturale
		Giurisprudenza co- stituzionale	culturale
		Giurisprudenza del- le imposte	culturale
		Giurisprudenza merito	culturale
		Giustizia civile	culturale
		Giustizia civ. Mass. ann. della Cassa- zione	culturale
		Impresa ambiente	culturale
		Iustitia	culturale
		Lavoro previdenza oggi	culturale
		Legislazione Giuri- sprudenza Tributaria	culturale
		Porti Mate e Terri- torio	culturale
		Politico	culturale
		Risparmio	culturale
Responsabilità civi- le e previdenza	culturale		
Rivista diritto sportivo	culturale		

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Rivista diritto internazionale	culturale
		Rivista diritto industriale	culturale
		Rivista dir. finanz. scienza finanze	culturale
		Rivista diritto agrario	culturale
		Rivista trim. di diritto e proc. civ.	culturale
		Rivista società	culturale
		Rivista notariato	culturale
		Rivista italiana medicina legale	culturale
		Rivista italiana di diritto e di procedura penale	culturale
		Rivista internaz. di filosofia del diritto	culturale
		Rivista giuridica scuola	culturale
		Rivista giuridica edilizia	culturale
		Rivista dottori commercialisti	culturale
		Rivista trimestrale di diritto pubblico	culturale
		Temi Romana	culturale
		Storia e Politica	culturale
22	Soc. Cult. Opere Tipografiche	Collezionista Italia Filatelica	culturale
23	Club Alpino Italiana	Rivista del Club alpino	sportivo
24	Ist. Naz. delle Assicurazioni	Assicurazioni	economico
25	Provincia di Maria SS. della Pietà dei PP. Passionisti	Eco di San Gabriele	religioso
26	I.A.L. - CISL Ist. Addestramento Lavoratori	Formazione Domani	sindacale
27	COOP. Promozione Culturale	Libri per	culturale

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28	Impresa Ed.ce Nostro Tempo	Nostro Tempo	religioso
29	l'Azione	L'Azione	religioso
30	D.M.K. Editrice s.r.l.	Sciare	sportivo
31	O.R.A.S. - Opera di religione dell'Arcidiecesi di Camerino	Appennino Camerte	culturale
32	Impresa Ed.ce Mensa Arcivescovile di Nuoro	Ortobene	religioso
33	Promodis Italia Editrice s.r.l.	Scegliere	economico
34	I.S.P.I. - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale	Relazioni Internazionali	politico
35	Gesto s.r.l.	Autocarri e Autobus Trans Industria della Gomma Maglie Calza Ind. Strade e Traffico	economico economico economico
36	Nuova Casa Ed.ce Licinio Cappelli s.p.a.	Annali Italiani di chirurgia Archivio Italiano di urologia Bollettino di oculistica Chirurgia degli organi di movimento Clinica Maia Rivista Italiana di ginecologia Metroeconomica	culturale culturale culturale culturale culturale culturale culturale economico
37	Golf Digest Italia s.r.l.	Golf Digest Italia	sportivo
38	Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica C.J. della Compagnia di Gesù	Civiltà Cattolica	culturale
39	Nuova Edinove	Itinerario Lazio	culturale
40	Oggi e Domani Nuova Editrice	Oggi e domani	culturale

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

41	SOPI	Best	culturale
42	Ed.ni Meridionali	Sport Sud Sport del Mezzogiorno	sportivo sportivo
43	Tecniche Nuove	Interplastics Controlli numerici macchine CN Organi di trasmissione Riscaldamento Refri- gerazione Condiz.	culturale culturale culturale culturale
		Energia solare Magazzini & Trasporti Tecnologie alimentari Il latte Meccanica pratica Lamiera	culturale culturale culturale culturale culturale
44	Centro Informazione Sanitaria	The Medical Letter	culturale
45	EDISPE - Edizioni Spe- cializzate s.r.l.	Promozione	economico
46	ERIS s.p.a.	IMU Rivista INI Progetto - Rivista di Progettazione Macchine Plast - Rivista ma- terie plastiche TIM - Rivista dei trasporti industr. ICP - Rivista indu- stria chimica AES - Rivista del- l'inquinamento	economico culturale economico economico economico economico
47	Confcoltivatore regio- nale del Piemonte	Nuova Agricoltura Piemontese	economico
48	Monastero S.Scolastica delle Benedettine	Monastica	religioso
49	Edizioni La Voce s.r.l.	Buon Consumatore	economico
50	PULL Editrice s.r.l.	Mezzalira Tempo nostro	economico culturale

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51	Ass.Prov.Dirigenti Az. Industriali	Dirigente piemontese	sindacale
52	Edizioni Commercio Coop.	Giornale dei commer- cianti	sindacale
53	Editrice Compositori	Fisica e Tecnologia Giornale di Fisica Rivista Nuovo Cimento	culturale culturale culturale
54	Edizioni LAKOTA s.r.l.	Mucchio selvaggio	culturale
55	Ass. Italiana Tecnico Economica del Cemento	Cemento Industria Italiana cemento	economico economico
56	Ass.Italiana di Orien- tamento Scolastico e Professionale	Orientamento scola- stico e professio- nale	culturale
57	Camera Sindacale Pro- vinciale U.I.L.	Dimensione Lavoro	sindacale
58	G.P. Editrice s.r.l.	Rassegna Diritto e Tecnica Doganale	economico
59	Rassegna dei Lavori Pubblici	Rassegna dei lavori pubblici	economico
60	Confedilizia Edizioni	Notiziario della Confedilizia	economico
61	Comunità israelitica di Milano	Bollettino Comunità Israelitica di Milano	culturale
62	Unione Provinciale Artigiani di Padova	Artigiano	sindacale
63	CLUEB	Rivista Italiana di Dialectologia	culturale
64	EDA - Edizioni Autori	Piemonte - Realtà e Problemi Regioni	culturale
65	IEVVE s.r.l.	Informatore Vigeva- nese	culturale
66	Dott. Maria Ragno Edi- tore Tecnindustria	L'Assistenza Sani- taria	sindacale
67	CEM - Casa Editrice Marietti s.p.a.	Henoch Servitium	culturale culturale



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68	Tipolitografica G. Canale & C. s.p.a.	Sport Bocce	sportivo
69	Itilgher - Genova s.a.s.	Epistemologia Giornale di Metafisica	culturale culturale
70	Editecnica	Economia Siciliana	economico
71	Soc. Ed.le Il Romagna di Pirazzoli Luciano	Romagna	culturale
72	Pergiooco s.r.l.	Per Gioco	culturale
73	Impresa Ed.le Il Giornale dei C.A.F.	Giornale dei C.A.F.	culturale
74	Editrice OMNIA s.r.l.	Modena A I	culturale
75	Mani Tese	Mani Tese	culturale
76	FIM-CISL Emilia Romagna	Calabrone	sindacale
77	Tutto BC s.r.l.	Tutto BC	sportivo
78	Centro Stampa Unicoper Coop.	ACLI Emilia Romagna	sindacale
79	Segretariato Nazionale del'Apostolato e della Preghiera	Responsabili Il Messaggio del Cuore di Gesù Apostolato della Preghiera	religioso religioso religioso
80	Sesamo Editrice s.r.l.	Osservatore Mediterraneo	culturale
81	Mediapress di Carmelo Catalano	L'altro campeggio	sportivo
82	S.P.I.C.I.	Diritti dell'invalido civile	culturale
83	Tullio Pironti Edit.	Methaphorein	culturale
84	Unione Regionale Cristiana Toscana	Volontariato Democratico	culturale
85	Critica Sociologia	Critica Sociologica	culturale
86	Primaris SAS	Acquarium	culturale
87	LEA Impresa Editrice dell'Automobile	Energia	culturale

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

88	Editoriale News SDF	Fermodel News	culturale
89	Edizioni IM	Impianti(Sport verde ricreazione piscine)	culturale
90	International Music of Italy s.r.l.	HI FI STORY	culturale
91	Tilgher Genova s.a.s.	Nuova corrente L'immagine riflessa	culturale culturale
92	Soc. Ediz. Giuridiche del lavoro	Rivista giuridica del lavoro e prev.soc.	culturale
93	Rivista di Oncologia	Rivista di Oncologia	culturale
94	Reboa Romolo	Parola al Popolo	culturale
95	Soc. Edit. Internaz.	Orientamenti Peda- gogici	culturale
96	UILDIM	Distrofia Muscolare	culturale
97	Zanichelli	Bollettino dell'U- nione Matematica I- taliana	culturale
98	Impresa Edit. Mensa Arcivescovile di An- cona	Presenza	religioso
99	ERIS C.T.	Market Espresso	economico
100	C.S.R. Cisl Lazio	Lazio Sindacale	sindacale
101	L'Informatore Agrario	L'informatore agrario	sindacale
102	Edipem	Animali - I <sup>^</sup> Ed.ne Mach 1 (I piloti rac- contano)	culturale culturale
		Dimensione X	culturale
		Obiettivo Foto	culturale
103	Del Drago	Grande Enc. Fanta- scienza	culturale
104	COGED	Andare a caccia I grandi fuorilegge Atlante corpo umano Carabinieri Indiani Alpini Armi e uniformi	culturale culturale culturale culturale culturale culturale



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

	Stalin	culturale
	Toscanini + disco I ed.ne	culturale
	Universo degli ani- mali	culturale
114	A. Curcio	
	La grande storia del Rock - I ed.ne	culturale
	Grandi battaglie del XX secolo	culturale
	Tesori della musica classica - I ed.ne	culturale
	Giganti del Jazz - I ed.ne	culturale
	Grande Enc. Medica	culturale
	Curcio Enc. Univer- sale	culturale
	Vita degli animali	culturale
	Pianeta America	culturale
115	Rizzoli Ed.re s.p.a.	
	Cavalli e cavalieri	culturale
	Grande atlante	culturale
	Grandi civiltà	culturale
	Il mondo degli ani- mali	culturale
	Storia della Repub- blica	culturale
	R/8	culturale
116	Longanesi Periodici	
	Gioielli della Mu- sica lirica (I <sup>^</sup> ed.ne)	culturale
117	Curcio Periodici s.p.a.	
	Scuola di astro- logia	culturale

## QUESTIONE RELATIVA AL c.d. CARATTERE CULTURALE

Nella mia ultima relazione, ho richiamato l'attenzione del Parlamento sulle difficoltà incontrate dal Servizio dell'editoria a dare una corretta applicazione alla norma contenuta nell'art. 24 della legge n. 416, che - come è noto - 'al comma 5°, ammette a beneficiare dei contributi, oltre ai giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto (sentito il parere della speciale commissione tecnica) carattere politico, sindacale, religioso, economico e sportivo, anche quelli al cui contenuto, sia, con la stessa procedura, riconosciuto "carattere culturale". A questo riguardo, sempre nella mia precedente relazione, nel rimarcare quanto risultasse delicato il compito di delimitare l'ambito concettuale del termine usato dal legislatore, ho tuttavia ritenuto di esprimere il mio avviso sui criteri che avrebbero dovuto essere assunti come chiave di lettura della norma e ciò nell'intento di dare al comando di legge un tipo di attuazione che avesse, ad un tempo, fondamento giuridico e contenuto di ragionevolezza.

Cercando, così, di tenermi lontano da semplificazioni empiriche e giuridicamente non fondate e ricorrendo, invece, ai tradizionali strumenti ermeneutici offerti dalla dottrina giuridica, sono arrivato a concludere che la soluzione della questione si sarebbe potuta trovare con l'assunzione del criterio interpretativo basato sull' "idoneità del periodico a costituire concretamente, per il lettore, a qualsiasi livello di istruzione questo sia, motivo di crescita civile, intellettuale e morale: ciò, beninteso,

secondo i valori tutelati dalla Costituzione, che, anche in questo campo, resta la fonte primaria dei principi che ispirano il nostro ordinamento giuridico".

Non posso, ora, che ribadire il mio convincimento che questa mia interpretazione, vecchia di soli sei mesi, risponda ancora puntualmente alla ratio della legge n. 416, che, nell'articolo in esame, ha voluto chiaramente operare una selezione di rigoroso carattere qualitativo tra le pubblicazioni periodiche da ammettere ai benefici e quelle da escludere.

Posso solo aggiungere, ora, che, nel valutare lo impegno culturale (nel senso che ho precisato) della rivista, occorrerebbe in ogni caso accertare che questo impegno sia accompagnato dall'elemento della "continuità" e della "coerenza": non basterebbe cioè un solo articolo o un solo numero di carattere culturale per abilitare la rivista a fregiarsi di tale qualità, che dovrebbe invece rinvenirsi nel "tono" generale e costante del periodico.

Non sembra che la speciale Commissione tecnica - e quindi l'Amministrazione - abbiano seguito il criterio da me delineato; il che, di per sé stesso, non costituirebbe motivo di turbamento, se fosse stato seguito un qualche altro criterio, purché coerente e ragionevole. Basta, infatti, scorrere l'elenco delle testate ammesse ai benefici - e, per converso, quello delle riviste presumibilmente escluse - per rendersi conto come la selezione sia stata operata su basi empiriche o, al più, seguendo il sistema del "caso per caso": sistema, questo, che si sta rilevando assai pericoloso, in quanto possibile causa di di-

sparità e di approssimazione.

Non si capisce, infatti, quali categorie della cultura siano state costruite (o rinvenute) per comprendervi riviste la cui legittimità ad esistere nessuno discute (e che, inoltre, risultano gradite da una parte del pubblico dei lettori), ma nelle quali sarebbe arduo riconoscere una pur pallida traccia di quello spessore intellettuale, spirituale e di progresso sociale che il legislatore del 1981, senza alcuna ombra di dubbio, ha voluto gratificare.

Per contro, sembra che siano state escluse dai benefici (il dubbio nasce dal fatto che ancora non ho avuto notizia dell'emanazione di formali provvedimenti negativi) alcune pubblicazioni che appaiono invece avere maggiori titoli per essere qualificate culturali.

Potrebbe obiettarsi, a questo punto, che la difficoltà di lettura della norma non offriva molte possibilità di scelta. A questa affermazione può opporsi che la "scelta", anzi: "le scelte", hanno spesso peccato di occasionalità e di scarsa razionalità. Per di più, in alcuni casi, il "riconoscimento" risulta concesso con grande generosità, generosità che stride alquanto con il rigore che sembra essere stato usato in altre circostanze. Ma tutto ciò - si ripete - è solo la logica conseguenza del fatto che, all'inizio, non si è "letto" nel giusto modo l'art. 24 citato e, specialmente, si è proceduto alle deliberazioni senza che sia stato preventivamente assunto un criterio di fondo da valere come regola generale.

In conclusione, sono assai spiacente di affermare

che l'attuazione che è stata data all'art. 24, 5° comma, della legge n. 416 non appare, nel suo complesso, affatto conforme alle regole di una retta interpretazione e neppure rispondente al generico senso comune, che vede nel concetto di "cultura" valori ben diversi da quelli riconosciuti dalla Commissione tecnica e dal Servizio dell'editoria.

Tuttavia, poiché i contributi concessi si riferiscono ancora al 1981, l'Amministrazione è sempre in tempo per rivedere l'intera materia in occasione dell'ammissione ai benefici per gli anni successivi; ciò anche per il fatto che il "carattere culturale" di una rivista non è necessariamente una qualità definitiva e immutabile nel tempo, come non lo è il suo opposto, il carattere cioè non culturale. In altri termini, ove ne sussistano i presupposti, la verifica di tale carattere va in concreto rinnovata, implicitamente o esplicitamente, per ogni rivista, al momento dell'erogazione dei contributi per ogni singolo anno. Lo sarà implicitamente, in caso di ammissione ai benefici nei confronti di riviste che ne abbiano già usufruito ovvero di non ammissione per quelle già escluse; va invece fatto esplicitamente, in caso di provvedimento che disponga in modo difforme rispetto al passato.

Non è, ovviamente, necessario che, per seguire questa strada, l'Amministrazione debba attendere una "novella" legislativa, che tuttavia potrebbe utilmente intervenire per chiarire i termini della norma di cui all'art. 24, 5° comma, citato, chiudendo così una questione che ha già sollevato discussioni nella stampa e nello stesso ambiente politico.



C) Contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale

Per quanto concerne i contributi in parola, con lettera n. 780 del 3 aprile u.s. ebbi a rammentare al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali che a norma del primo comma dell'art. 9 della legge n. 416 doveva essermi trasmessa comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti delle pubblicazioni di elevato valore culturale e la ripartizione dei relativi contributi.

Alla lettera anzidetta il Ministero ha risposto con nota n. 1995 del 7 giugno 1984, informando che la Commissione prevista dall'art. 25 della legge n. 416 - insediata il 24 ottobre 1983 - aveva esaminato 1.157 domande di riviste aspiranti al contributo (oltre quelle relative ai mutui agevolati di cui all'art. 34 della stessa legge) e si accingeva ad approvare il piano definitivo di ripartizione dei contributi in questione. Con la stessa nota mi è stata infine fornita assicurazione che mi sarebbe stata data comunicazione, non appena possibile, delle delibere innanzi specificate.

Dalla surriferita data del 7 giugno 1984 nessuna ulteriore notizia mi è pervenuta da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

D) Contributi alla stampa italiana all'estero

Nel corso del semestre la Commissione prevista dagli artt. 26 della legge per l'editoria ed 1 del D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 98, ha deliberato di attribuire alle sottoelencate 101 testate i contributi previsti per la stampa italiana all'estero, a fianco di ciascuna di esse indicati :

	Triennio 1978/1980	1981	1982
<u>Sud Africa</u>			
La Voce	6.291.122	6.452.678	6.347.596
<u>Tunisia</u>			
Corriere di Tunisi	4.323.008	4.175.134	4.204.970
<u>Canada</u>			
Ora di Ottawa	5.413.658	5.077.944	5.479.679
Nuovo Mondo	3.466.412	3.484.739	3.239.188
Eco d'Italia	5.454.819	5.597.511	5.410.444
Donna	2.760.782	3.410.550	3.038.157
Corriere Illustrato	13.028.428	14.299.642	13.758.713
Corriere Italiano	17.224.316	20.165.119	20.690.185
Corriere Canadese	43.193.830	43.337.261	37.658.319
Il Cittadino Canadese	7.570.616	6.342.539	6.528.089
La Sicilia	2.752.544	3.011.076	3.183.447
Il Settimanale (Toronto)	3.854.010	3.109.945	3.518.545
Il Settimanale di Montreal	5.323.099	---	---

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Triennio 1978/1980	1981	1982
<u>Canada</u>			
Insieme	6.987.552	7.982.866	7.395.238
Forze Nuove	2.994.297	3.235.037	3.107.071
La Comunità	---	---	2.095.160
Comunità Viva	2.975.247	3.108.932	2.879.690
Vita Italiana	3.909.918	3.520.451	3.887.420
La Gazzetta	5.931.989	4.952.215	4.749.232
La Voce d'Italia	2.387.564	2.678.320	2.659.027
Il Tevere	6.811.805	5.903.606	5.910.110
<u>Stati Uniti</u>			
Il Progresso Italo-Americano	109.634.811	101.530.484	105.452.940
Eco d'Italia	4.166.555	---	---
Incontro	3.081.966	2.942.024	2.998.295
La Nuova Capitale	3.315.131	3.304.659	3.292.735
L'Italiano	---	2.635.030	3.035.501
Il Pensiero	3.376.492	3.426.865	3.412.412
La Parola del Popolo	3.349.295	3.281.525	3.131.985
Maroons New Letter	1.920.845	---	---
<u>Cile</u>			
Presenza	3.812.667	4.075.008	4.055.051
<u>Uruguay</u>			
Incontro	---	2.589.500	2.871.847
<u>Venezuela</u>			
Incontri	3.738.141	3.720.402	3.705.133

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Triennio 1978/1980	1981	1982
<u>Venezuela</u>			
Corriere di Caracas	11.150.193	11.444.730	11.853.795
La Voce d'Italia	10.610.074	11.598.669	13.437.423
<u>Belgio</u>			
Missione Emigra- zione	3.610.396	3.809.794	3.748.596
Europa Sud	2.468.779	3.161.229	3.305.226
L'Incontro dei Lavoratori	4.479.911	4.540.973	4.498.541
Il Sole d'Italia	14.186.258	14.999.961	14.742.053
L'Araldo del Mis- sionario	1.464.790	1.471.242	1.460.478
Il Lavoro	3.306.936	3.174.863	3.155.279
<u>Francia</u>			
Orizzonti Italiani	1.624.916	2.480.580	---
Paese	3.055.872	2.902.972	3.822.509
Panorama per gli Emigrati	2.014.175	2.026.650	1.968.080
Voce Italiana	3.235.948	3.242.402	3.135.843
L'Emigrante	3.437.361	3.248.911	2.801.843
Campana Nostra	2.955.393	2.951.689	2.927.786
Nuovi Orizzonti	3.779.383	3.964.591	3.964.328
Azione Operaia	3.414.125	3.576.354	3.214.537
<u>Germania</u>			
Corriere d'Italia	9.863.295	9.805.049	9.493.679
Emigrazione Oggi	3.120.065	3.465.830	3.391.585

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Triennio 1978/1980	1981	1982
<u>Germania</u>			
Oltreconfine	4.326.511	4.786.849	4.136.234
Cedom Selezione	2.328.703	2.141.545	---
Meridiana	---	---	2.304.477
Incontri	5.911.671	5.552.273	5.646.413
Contatti	2.187.706	2.886.464	2.747.442
<u>Gran Bretagna</u>			
Londra Sera	2.616.259	2.873.832	2.600.256
Nuova Presenza	2.655.993	3.176.732	2.883.989
La Voce degli Italiani	4.540.528	4.702.863	4.669.661
<u>Lussemburgo</u>			
L'Abruzzo	1.908.581	---	---
<u>Olanda</u>			
Corriere Italiano	---	2.787.919	3.060.396
La Strada	---	---	3.240.368
<u>Svizzera</u>			
Fiamma	2.381.196	2.399.390	2.237.732
Corriere degli Italiani	7.857.530	7.896.267	8.500.436
Presenza Italiana	4.186.881	4.143.426	4.070.670
Arcobaleno	2.488.744	3.204.246	3.148.716
Lo Specchio	2.835.713	2.590.033	2.306.909
La Ruota	2.332.292	2.388.502	2.360.153
Presenza	2.517.001	2.553.552	2.542.357

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Triennio 1978/1980	1981	1982
<u>Svizzera</u>			
Lettera Aperta	1.851.647	1.912.234	2.013.320
Camminiamo Insieme	1.953.291	1.976.460	1.961.695
La Freccia	1.894.377	1.893.777	1.764.183
Dialogo	1.931.935	2.013.182	1.939.760
Incontro (Losanna)	1.976.049	1.959.400	1.941.988
Il Messaggero	1.846.920	1.720.556	1.721.620
La Voce	1.817.782	1.824.215	1.811.334
L'Eco	13.191.716	12.805.585	12.655.496
Incontro (Uster)	1.908.118	1.907.406	1.899.548
Incontro (Horgen)	2.044.954	2.059.616	2.047.780
La Voce del Linth	1.948.539	1.902.110	1.829.274
Noi Altri	1.937.078	1.903.103	1.956.850
L'Amico	1.991.481	1.978.555	1.978.480
Avvenimenti	5.257.971	8.662.358	12.159.690
Il Cenobio	---	2.060.332	2.055.462
Avvenire dei Lavoratori	4.146.903	3.888.657	3.965.462
Comunità	2.610.234	2.746.879	3.257.547
Emigrazione Ita- liana	8.910.142	9.189.734	9.070.280
Realtà Nuova	4.734.556	4.619.186	4.593.513
Nuova Puglia	2.797.224	2.472.210	2.599.834
La Buona Parola	2.444.687	2.528.875	2.518.452
Incontro (Basilea Solothurn)	2.109.521	1.920.449	1.969.058

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Triennio 1978/1980	1981	1982
<u>Australia</u>			
Il Globo	29.186.780	26.492.663	26.962.264
Nuovo Paese	4.988.530	4.936.242	4.902.385
Il Progresso Ita lo-Australiano	3.479.574	3.610.537	3.750.938
Il Messaggero	3.218.512	3.260.902	3.234.921
Comunità di Lavoro	---	---	3.612.603
La Fiamma	27.384.575	34.512.958	33.179.887
Comunità	2.721.207	2.916.335	2.905.501
Gente d'Italia	4.929.883	6.628.843	5.551.361
Il Campanile	1.784.506	1.821.545	1.650.218
Corriere dei Settegiorni	8.223.226	7.576.851	8.081.045
La Campana	1.819.786	1.873.556	1.806.267

La medesima Commissione ha deciso infine di effettuare un supplemento d'istruttoria in ordine alle sottoelencate 24 testate :

1	Il Messaggero di Ottawa	Ottawa (Canada)
2	Il Samaritano	Canada
3	Ciao	Montreal (Canada)
4	La Tribuna del Popolo	Detroit (Stati Uniti)
5	L'Italo-Americano	Los Angeles (Stati Uniti)
6	Tribuna Italiana	Buenos Aires (Argentina)
7	L'Eco d'Italia	Buenos Aires (Argentina)
8	Voce d'Italia	Buenos Aires (Argentina)
9	Corriere degli Italiani	Buenos Aires (Argentina)
10	L'Eco dei Calabresi	Buenos Aires (Argentina)

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11	Gazzettino Calabrese	Buenos Aires (Argentina)
12	Risorgimento	Buenos Aires (Argentina)
13	Giornale d'Italia	Buenos Aires (Argentina)
14	L'Italia del Popolo	Buenos Aires (Argentina)
15	L'Italia del Popolo	San Paolo (Brasile)
16	La Voce d'Italia	Porto Alegre (Brasile)
17	La Settimana del Fanfulla	San Paolo (Brasile)
18	L'Eco d'Italia	Montevideo (Uruguay)
19	Il Mulino	Friburgo (Germania)
20	Dialogo	Londra (Gran Bretagna)
21	Incontri	L'Aja (Olanda)
22	Il Lavoratore	Stoccolma (Svezia)
23	Collegamento Antenna	Wettingen (Svizzera)
24	Tutto Press Sport	Sidney (Australia)

E) Contributi ad agenzie di stampa (1983)

ANSA	1.801.816.000
AGENZIA GIORNALISTICA IT.	946.680.000
ADN - KRONOS	333.451.000
AGA	284.192.000
RADIOCOR	321.489.000



F) Ammissioni al beneficio del finanziamento agevolato

Alle 51 tra imprese editrici, stampatrici, di distribuzione ed agenzie di stampa che avevano sinora ottenuto il beneficio del finanziamento agevolato per ristrutturazioni economico-produttive, a norma degli articoli da 29 a 33 della legge per l'editoria, se ne sono aggiunte, nel corso del semestre, altre 35.

Il contributo dello Stato è stato concesso alle seguenti imprese, per le operazioni di finanziamento a fianco di ciascuna di esse indicate. Ove non specificato che il contributo è in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, trattasi di contributi in conto interessi su finanziamento bancario.

- 1) Esse Edizioni S.r.l. : £. 422.000.000 per anni 10.
- 2) Editoriale Le Gazzette S.p.A. : £.1.071.027.856 per anni 8.
- 3) Vincitorio Nicola Editore - Ditta individuale : Lire 642.400.000 per anni 7.
- 4) Nuova Casa Editrice Licinio Cappelli S.p.A. : contributo in conto canoni su n. 8 operazioni di locazione finanziaria per complessive £. 412.090.000 (durata : da anni 2 e mesi 8 ad anni 5).
- 5) Il Pensiero Scientifico Editore S.r.l. : contributo in conto canoni su una operazione di locazione finanziaria di £. 106.904.000 per anni 5.
- 6) Editrice Il Sole 24 Ore S.r.l. : £. 9.805.000.000 per anni 10.

- 7) Unione Biellese S.r.l.: £ 350.000.000 per anni 10.
- 8) I.G.E.P. di Pizzorni Francesco e C. S.n.c.: Lire 96.590.943 per anni 7.
- 9) Polidori Moreno - Ditta individuale: £ 174.593.000 per anni 10.
- 10) Tattilo Edizioni S.r.l.: £ 26.754.000 per anni 10.
- 11) Tipografia Editrice Guerra di Chellini Gastone - Ditta individuale: £ 207.600.000 per anni 10.
- 12) Società Editrice S.Alessandro S.p.A.: £ 6.000.000.000 per anni 10.
- 13) Giardini Editori e Stampatori in Pisa S.r.l.: Lire 507.740.400 per anni 10. E' stato inoltre concesso un contributo in conto canoni su n° 3 operazioni di locazione finanziaria per complessive £ 188.069.000 (durata: da anni 3 ad anni 5).
- 14) Poligrafici Editoriale S.p.A.: £ 7.487.077.400 per anni 10 (testata "La Nazione"); £ 8.112.000.000 (testata "Il Resto del Carlino"). E' stato inoltre concesso, per "La Nazione", un contributo in conto canoni su n° 10 operazioni di locazione finanziaria per complessive £ 1.636.591.915 (durata: da anni 4 ad anni 5), e per "Il Resto del Carlino" un contributo in conto canoni su n° 10 operazioni di locazione finanziaria per complessive £ 1.608.866.350 (durata: da anni 4 ad anni 5).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 15) Edizione Cremonese S.p.A.: £ 137.000.000 per anni 10, con la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato.
- 16) Diffusioni Grafiche S.p.A.: £ 1.200.000.000 per anni 8.
- 17) Rotocalcografica Internazionale S.p.A.: £ 6.700.000.000 per anni 7.
- 18) Rusconi Editore S.p.A.: £ 1.093.960.000 per anni 5.
- 19) L'Unità S.p.A.: contributo in conto canoni su una operazione di locazione finanziaria per £ 764.711.920 per anni 5.
- 20) Soc. Editrice Il Messaggero S.p.A.: £ 9.302.600.000 per anni 10.
- 21) Litografica S.r.l.: £ 350.000.000 per anni 7, con la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato.
- 22) Agenzia Distribuzione Giornali Riviste e Libri Govi e Masseroni di Giovanni Masseroni - Ditta individuale: £ 318.669.500 per anni 10.
- 23) Compagnia Editoriale S.r.l.: £ 300.000.000 per anni 10. E' stato inoltre concesso un contributo in conto canoni su due operazioni di locazione finanziaria per complessive £ 11.455.045 (durata: da anni 2 e mesi 6 ad anni 3).
- 24) A e G Marco S.p.A.: £ 596.576.400 per anni 7.

- 25) Agenzia Distributori Giornali "Città di Fidenza" di Giancarlo Menta - Ditta individuale: £ 324.824.600 per anni 10.
- 26) Turin Press S.r.l.: £ 450.000.000 per anni 7.
- 27) Seregni S.p.A.: £ 1.500.000.000 per anni 6.
- 28) Malipiero S.p.A. Editore: £ 305.710.290 per anni 10.
- 29) Editrice Tirrenia Stampatori di G. Simonis e C. S.a.s.: £ 89.600.000 per anni 7, con la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato.
- 30) I.P.S.O.A. S.p.A.: £ 3.200.000.000 per anni 5. E' stato inoltre concesso un contributo in conto canoni su n° 22 operazioni di locazione finanziaria per complessive £ 1.844.600.030 (durata: da mesi 11 ad anni 3).
- 31) Consulenza S.r.l.: £ 510.580.000 per anni 10, con la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato.
- 32) F.lli Giorgi di G. e C. Giorgi S.a.s.: £ 358.590.000 per anni 5.
- 33) Imprese Tipografiche Venete S.p.A.: £ 9.258.340.000 per anni 10.
- 34) E.R.I. - Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.: £ 351.994.035 per anni 10.
- 35) Società Editrice Arena S.E.A. S.p.A.: £ 3.453.236.275 per anni 10.

G) La sentenza della Corte di Cassazione sulla natura giuridica dei contributi

Nel periodo cui si riferisce la presente relazione, è intervenuta una pronuncia giurisdizionale di rilevante interesse, che ha fatto chiarezza in ordine ad un punto di fondamentale importanza nella materia editoriale. Mi riferisco alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio/5 novembre 1984 n. 5585, resa in sede di regolamento di giurisdizione, a conclusione della vertenza sorta su ricorso del quotidiano "Il Manifesto".

Le vicende giudiziarie che hanno preceduto tale sentenza (e di cui ho già fatto cenno nella mia relazione del 31 maggio 1983, pag. 36) possono così riassumersi.

La Soc. coop. a r.l. "Il Manifesto", con atto notificato il 7 e il 9 dicembre 1982, adì ex art. 700 c.p.c. il Pretore, per ottenere che questi, con proprio provvedimento, disponesse, attesa l'inertza dei competenti organi della Pubblica Amministrazione, l'erogazione dei contributi spettantile ai sensi della legge n. 416, ed ammontanti a £. 1.173.993.593, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il Pretore, con proprio provvedimento, accolse in parte tale istanza e dispose la concessione dei contributi alla soc. "Il Manifesto".

L'Avvocatura dello Stato, già nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c., propose regolamento di giu-

risdizione, contestando la giurisdizione del giudice ordinario e l'esperibilità stessa del rimedio del provvedimento d'urgenza, trattandosi, a suo dire, di materia che afferiva a posizioni di interessi legittimi in capo a privati e, come tale, circoscritta dai limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E. L'Avvocatura dispiegò tali sue censure ed eccezioni nel corso del giudizio di merito iniziatosi a seguito dell'apposito rinvio del Pretore, e di autonoma citazione della Presidenza del Consiglio innanzi al Tribunale: il Giudice Istruttore, in questa sede, revocò il provvedimento del Pretore.

Ciò premesso, nel giudizio per regolamento di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte, la Presidenza del Consiglio (nonché l'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta avverso il quale, anzitutto, il ricorso era stato proposto in quanto ente erogatore dei contributi) ha fatto di nuovo valere la sua tesi. In particolare, l'Avvocatura ha sostenuto che "il procedimento di ammissione" alle provvidenze previste dalla legge n. 416, in particolare i contributi sulla carta di cui all'art. 22 della legge stessa, si apre con le istanze delle imprese editrici di giornali quotidiani; si incentra nella verifica dei requisiti per avere titolo alla sovvenzione e degli elementi per la sua quantificazione (previo parere dell'apposita Commissione tecnico-consultiva); si conclude con un provvedimento di accertamento costitutivo e di liquidazione del contributo di competenza del Servizio per l'editoria, cui segue l'erogazione da parte dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta, cui spetta una funzione meramente esecutiva. Pertanto, per l'Avvo-

catura dello Stato, prima del momento del provvedimento di accertamento costitutivo e di liquidazione del contributo, non vi è un diritto soggettivo perfetto in capo ai soggetti che hanno presentato domanda, ma soltanto una mera aspettativa (o al più un interesse legittimo) all'emissione del provvedimento. Per di più, nel caso di specie, al momento della proposizione, da parte della Soc. "Il Manifesto", del ricorso ex art. 700 c.p.c. e della domanda introduttiva del giudizio di merito, la legge n. 416 non era ancora operativa, perché non erano state ancora emanate le relative disposizioni di attuazione, mentre il Servizio dell'editoria si era trovato nella temporanea impossibilità di adottare il richiesto provvedimento concessorio, sia perché non era intervenuto il parere della Commissione tecnico-consultiva e sia perché era ancora in corso l'iter per l'emanazione del regolamento sui modelli di bilancio.

Una tale tesi, però, non è stata accolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno invece ritenuto che all'impresa editrice di giornali quotidiani è da riconoscersi una posizione di diritto soggettivo perfetto, da far valere innanzi al giudice ordinario, in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla legge sull'editoria.

Attesa l'incidenza che una tale pronuncia può avere sulla configurazione delle posizioni dei privati in ordine alla concessione di questi contributi e, quindi, sul modo stesso di essere e di esplicitarsi dell'apparato amministrativo (il Servizio per l'editoria, nella specie), e considerata, altresì, l'autorevolezza della fonte dalla quale

la pronuncia proviene e l'efficacia che la stessa è deputata ad avere, non appare fuor di luogo qui richiamare quanto, in merito ad un tale problema, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare.

Ed invero, la società "Il Manifesto", per pervenire all'affermazione della sussistenza, in capo alle imprese editrici di giornali, di un diritto soggettivo ai contributi previsti dalla legge n. 416, aveva sostenuto che i contributi, come le sovvenzioni e le incentivazioni finanziarie previste da altre leggi, s'inquadrano nelle c.d. obbligazioni pubbliche. Queste, a loro volta, possono nascere direttamente dalla legge, ovvero da un provvedimento amministrativo. Le obbligazioni pubbliche nascenti da leggi scaturiscono da una previsione normativa rigida e, se la legge non condiziona la concreta erogazione del beneficio ad una discrezionalità della Pubblica Amministrazione, i beneficiari vantano di certo un diritto soggettivo e ciò, per effetto della sola entrata in vigore del provvedimento legislativo. Le obbligazioni pubbliche nascenti, invece, da un provvedimento amministrativo favorevole, fondandosi su di una previsione normativa a carattere non vincolante, ma più o meno genericamente direttivo, lasciano libera l'autorità amministrativa di apprezzare discrezionalmente il valore degli eterogenei interessi pubblici e privati che la fattispecie presenta. Una previsione normativa del genere, pur imponendo alla Pubblica Amministrazione una comparazione con il motivo primario del provvedimento da adottare, riconosce, in sostanza, al privato, una posizione soltanto di interesse legittimo.



Orbene, alla stregua di questi principi, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che, nel caso dei contributi previsti dalla legge sull'editoria, si è in presenza di un diritto soggettivo all'erogazione di essi. All'uopo, le stesse Sezioni hanno premesso che nel titolo II della legge n. 416 del 1981 sono indicate le varie provvidenze per l'editoria (contributi sul prezzo della carta di quotidiani, art. 22; contributi ai periodici, art. 24; contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale, art. 25; contributi per la stampa italiana all'estero, art. 26; contributi alle agenzie di stampa, art. 27; nonché altre agevolazioni, quali mutui agevolati, agevolazioni tariffarie, telefoniche, telegrafiche, ecc.).

In particolare, i contributi sul prezzo della carta da quotidiani, dei quali specificamente si occupano le Sezioni Unite, sono attribuiti, secondo una ricostruzione normativa operata dai supremi giudici, alle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa abbia adempiuto all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa e a quello delle comunicazioni di legge;
- b) che l'azienda sia in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;
- c) che l'impresa si sia conformata, salve talune deroghe, alle determinazioni del CIP;
- d) che l'azienda utilizzi, in misura non inferiore a determinate percentuali, carta di produzione comunitaria, il cui prezzo funge da parametro per la determinazione, da parte del CIP, del prezzo dei giornali;
- e) che il giornale sia posto in vendita da almeno un anno,

ovvero un semestre per quelli di nuova edizione, e a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di 130 numeri.

Qualora queste condizioni si verificchino, si è affermato dalla Corte di Cassazione che al Servizio dell'editoria non è riservato alcun potere discrezionale. Trattasi; dunque, secondo la Cassazione, di una sovvenzione "vincolata", perché prestabilita per legge sia nell'an, sia nel quid, sia nel quomodo, eppertanto automatica.

Infatti, mentre per i contributi ai periodici (art. 24), alle pubblicazioni di elevato valore culturale (art. 25), e alla stampa italiana all'estero (art. 26) la legge prevede, per il Servizio dell'editoria, funzioni valutative chiaramente discrezionali, per i contributi sul prezzo della carta dei quotidiani la legge non prevede lo svolgimento di una fase procedimentale di accesso alla sovvenzione, né l'adozione di una delibera concessoria, espressione di una valutazione, ma soltanto compiti di mera ricognizione di elementi di fatto e di conteggio automatico. In presenza di attività vincolata della Pubblica Amministrazione, non può quindi sussistere che un diritto soggettivo.

Per quanto concerne l'identificazione degli interessi direttamente tutelati dall'art. 22, le Sezioni Unite hanno rilevato che la sovvenzione non ha altra funzione che quella di essere una "compensazione" per alcune prescrizioni autoritative (uso di carta comunitaria e fissazione del prezzo del quotidiano da parte del CIP), sicché il contributo è volto ad alleviare, da un lato, il costo di ge-

stione per unità di prodotto finito e, dall'altro, a comprimere la lievitazione del prezzo di vendita dei giornali.

Scopo delle provvidenze, infatti, affermano sempre le Sezioni Unite della Suprema Corte, è quello di ridare al settore una reale e trasparente capacità imprenditoriale; di assicurare o, quanto meno, di agevolare, al singolo imprenditore, l'attingimento di una sana economia nella gestione dell'azienda, riducendo o risolvendo una situazione di pesante squilibrio tra costi e ricavi nella quale la impresa giornalistica è costretta.

Come vedesi, trattasi di una decisione di fondamentale importanza, in quanto, come si è detto, fissa la situazione delle imprese editrici di quotidiani nei riguardi dei contributi, configurando la relativa posizione propriamente come di diritto soggettivo e, quindi, come posizione piena ed autonoma, ampiamente tutelata.

Dall'altro lato, la sentenza delinea altresì le attribuzioni e i limiti dei poteri degli organi della Pubblica Amministrazione nella concessione dei contributi, pervenendo, in tal modo, al riconoscimento, in capo a questi ultimi, di attività meramente ricognitive, salvaguardando, in tal modo, anche per questo aspetto, l'autonomia e l'indipendenza delle imprese.

Diverso discorso hanno fatto, invece, le Sezioni Unite, nella parte motiva della sentenza, in ordine ai contributi previsti per i periodici, le pubblicazioni di elevato valore culturale e per la stampa italiana all'estero, per i quali si è in presenza di situazione di interesse le-

gittimo, e ciò in quanto la legge prevede un procedimento amministrativo di ammissione al beneficio, caratterizzato dall'attribuzione al Servizio dell'editoria di funzioni valutative, chiaramente discrezionali.

La sentenza, su cui mi sono intrattenuto, si pone, quindi, non solo come punto di riferimento per i privati operatori, ma, altresì, come regola per l'attività dei pubblici apparati di questo settore: di essa, non potrà non tener conto ogni interprete della legge e chiunque nel la materia deve operare.

CAPITOLO III

## SITUAZIONE DI TESTATE E DI IMPRESE

1) Questione "Rizzoli"

Questa volta ho potuto dare al mio rapporto riguardante il Gruppo Rizzoli toni ben lontani dagli accenti preoccupati che avevo usato nelle precedenti relazioni.

Invero, come si ricorderà, ho dovuto, sempre, sin dall'inizio della mia attività, prestare attenzione particolare, a cagione della posizione tenuta nel mondo dell'editoria, al Gruppo Rizzoli e alle sue componenti: una tale attenzione si è risolta talvolta nella necessità di complesse indagini sulla configurazione del Gruppo e delle sue componenti, coinvolti, l'uno e le altre, in vicende parimenti complesse (confr. relaz. del 31.5.1983) ovvero in un'analisi della considerevole situazione debitoria (confr. relaz. del 31.5.1984).

Già in quest'ultima mia relazione, però, erano tratteggiate le più favorevoli e sicuramente positive prospettive che si delineavano, ormai, sia per il Gruppo Rizzoli che per le sue componenti, specie le più importanti.

Orbene, nel corso dell'ultimo semestre, tali prospettive sono venute a realizzazione e due importanti eventi, da ritenersi senza dubbio positivi, si sono verificati. Ed è su questi due eventi che, in riferimento alla situa-

zione della Rizzoli, intendo riferire, rinviando, per quel che riguarda l'analisi del nuovo assetto proprietario, a quanto già detto nel primo capitolo della presente relazione.

Il primo di detti eventi è la cessazione, per la Rizzoli Editore S.p.A., per la Editoriale Corriere della Sera S.p.A., per la N.E.S. S.p.A., per la Cartiera di Marzabotto S.p.A., della procedura di amministrazione controllata. Ed infatti, con decreti del 19 ottobre 1984, riguardanti, rispettivamente, le varie società, il Tribunale di Milano, accogliendo le richieste delle società stesse, ha disposto la cessazione della procedura di amministrazione controllata, alla quale ognuna delle dette società era stata sottoposta, osservando che dall'andamento della procedura e dalle circostanze riferite dal commissario giudiziale nelle relazioni bimestrali, risultava dimostrato che il programma di risanamento economico a suo tempo deliberato era stato attuato determinando "sostanziali variazioni migliorative dei risultati economici e della situazione patrimoniale".

In particolare, il Tribunale osservava che doveva riconoscersi come il risanamento delle varie imprese avesse avuto impulso per effetto del mutamento intervenuto ai vertici del gruppo e come il maggior affidamento che ispirava il nuovo Consiglio di amministrazione avesse consentito di adottare un piano di ristrutturazione industriale comprendente un programma di riduzione di organici. Inoltre, considerava sempre il Tribunale, nello stesso periodo erano stati rispettati gli adempimenti prescritti dalla

legge sull'editoria, sicché era stata possibile l'acquisizione dei contributi previsti da questa stessa legge.

La situazione debitoria delle imprese, di conseguenza, si era progressivamente ridotta sino a mutarsi in una situazione positiva con una esposizione di attività, donde l'accoglimento della domanda di cessazione della procedura di amministrazione controllata.

L'evento, com'è evidente, è molto positivo e da valutare con grande favore. Esso dimostra la validità di soluzioni imprenditoriali ispirate ai sempre validi principi dell'economicità e dell'utile e, più a monte, la validità di un criterio che si fonda anche sull'affidabilità del ceto imprenditoriale dirigente. Non va pretermesso, tra l'altro, l'apporto economico dovuto, in tale contesto, ai contributi derivanti dalla legge sull'editoria.

L'altro evento del quale occorre riferire è l'acquisto da parte della soc. ME.T.A., del cav. del lav. Giovanni Arvedi, della soc. Gemina, e della soc. Mittel, di azioni della soc. Rizzoli.

Infatti, con nota in data 13 novembre 1984, sono state trasmesse al mio ufficio le comunicazioni con le quali, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981 n. 416:

- la S.p.A. Iniziativa ME.T.A., con sede in Milano, e controllata dalla Montedison;
- il cav. del lav. Giovanni Arvedi, cittadino italiano, residente in Cremona;
- la Generale Mobiliare Interessenze Azionarie S.p.A., Genova, con sede in Milano;
- la soc. Mittel S.p.A., con sede in Milano;

premessi, che l'assemblea dei soci della Rizzoli Editore S.p.A. in amministrazione controllata aveva deliberato, in data 31 luglio 1984, un aumento del capitale sociale a pagamento da lire 6.073.890.000 a lire 66.812.790.000 mediante emissione di numero 87.900.000 nuove azioni da nominali 691 lire cadauna, godimento 1 ottobre 1984, offerte di opzione agli azionisti alla pari in ragione di n. 10 nuove azioni per ogni azione posseduta, partecipavano l'acquisto, da parte loro, di tali azioni.

In particolare, la S.p.A. Iniziativa ME.T.A. comunicava di aver acquistato n. 397.500 azioni della soc. Rizzoli Editore S.p.A., godimento regolare, comprensiva dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale e di cui :

- n. 229.500 azioni dalla Italtrust S.p.A.
- n. 168.000 azioni dalla Rothschild Bank Ag. di Zurigo per un importo complessivo di lire 404.787.825 con pagamento in contanti.

Inoltre, la stessa soc. Iniziativa ME.T.A. aveva acquistato, nella medesima data del 5 ottobre 1984, n. 1.800.000 diritti di opzione relativi all'aumento del capitale della Rizzoli, di cui :

- n. 175.875 dalla Finriz S.p.A. - Milano
  - n. 900.000 da "La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A. Milano
  - n. 724.125 dal sig. Angelo Rizzoli - Milano
- e tutto ciò più un importo complessivo di £. 398.430.000, e con pagamento in contanti.

Infine, sempre essa soc. Iniziativa ME.T.A. :



- aveva sottoscritto n.12.438.750 nuove azioni Rizzoli di compendio dell'aumento di capitale e derivanti dall'esercizio di parte dei diritti di opzione innanzi detti per un importo complessivo di lire 8.595.176.250;
- aveva esercitato, a norma dell'art. 2441, 3° comma, c.c., la prelazione fino ad un numero massimo di 9.536.250 azioni Rizzoli rimaste inopstate;
- aveva sottoscritto n. 9.536.250 azioni della Rizzoli Editore S.p.A. per un importo complessivo di lire 6.589.548.750.

In conclusione, pertanto, la detta soc. Iniziativa ME.T.A. risultava intestataria complessivamente di n. 22.372.500 azioni sulle n. 96.960.000 azioni costituenti il capitale sociale della Rizzoli Editore S.p.A.

-----

Il cav. del lav. Giovanni Arvedi, a sua volta, comunicava di aver acquistato n. 198.750 azioni Rizzoli, godimento regolare, comprensive dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale, e di cui :

- n. 114.750 azioni dalla Italstrust S.p.A.
  - n. 84.000 dalla Rothschild Bank Ag. di Zurigo
- e ciò per un importo complessivo di lire 202.393.912 e con pagamento in contanti.

Inoltre, nella stessa data del 5 ottobre 1984, lo stesso cav. Arvedi aveva acquistato n. 900.000 diritti di opzione relativi all'aumento di capitale della Rizzoli Editore, di cui :

- n. 87.937 dalla Finriz S.p.A.
- n. 450.000 da "La Centrale Finanziaria Generale" S.p.A.  
Milano
- n. 362.063 dal sig. A. Rizzoli - Milano

per un importo complessivo di lire 199.215.000 e con pagamento in contanti.

Infine, sempre lo stesso cav. del lav. Giovanni Arvedi :

- aveva sottoscritto n. 6.219.370 nuove azioni Rizzoli Editore S.p.A. di compendio dell'aumento di capitale e derivanti dall'esercizio di parte dei diritti di opzione innanzi detti per un importo complessivo di £.4.297.584.670;
- aveva esercitato, a norma dell'art. 2441, comma 3° c.c., la prelazione fino ad un numero massimo di 4.786.130 azioni Rizzoli rimaste inoptate;
- aveva sottoscritto n. 4.768.130 azioni Rizzoli per un importo complessivo di lire 3.294.777.830.

In conclusione, pertanto, il cav. del lav. Giovanni Arvedi risultava intestatario, complessivamente, di n. 11.168.250 azioni sulle n. 96.690.000 azioni costituenti il capitale sociale della Rizzoli Editore S.p.A.

-----

La soc. Mittel, poi, comunicava di aver acquistato n. 198.750 azioni Rizzoli Editore S.p.A., godimento regolare, comprensive dei diritti di opzione relativi all'aumento di capitale e di cui :

- n. 114.750 azioni dalla Italtrust s.p.A.
- n. 84.000 azioni dalla Rothschild Bank Ag. di Zurigo e ciò per un importo complessivo di lire 202.393.913 e con pagamento in contanti.

Inoltre, nella stessa data del 5 ottobre 1984, la stessa soc. Mittel aveva acquistato n. 900.000 diritti

di opzione relativi all'aumento di capitale della Rizzoli Editore di cui :

- n. 87.938 dalla Finriz S.p.A. - Milano
- n. 450.000 da "La Centrale Finanziaria Generale S.p.A."  
Milano
- n. 362.062 dal sig. A. Rizzoli - Milano

per un importo complessivo di lire 199.215.000 con pagamento in contanti.

Infine, sempre in data 5 ottobre 1984, la stessa Mittel S.p.A. aveva sottoscritto n. 6.219.360 nuove azioni Rizzoli Editore S.p.A. di compendio dell'aumento del capitale e derivante dall'esercizio di parte dei diritti di opzione innanzi detti per un importo complessivo di lire 4.297.591.580

- aveva esercitato, a norma dell'art. 2441, 3° comma, c.c., la prelazione fino ad un massimo di 4.768.120 azioni Rizzoli rimaste inoptate;
- aveva sottoscritto n. 4.768.120 azioni della Rizzoli S.p.A. per un importo complessivo di lire 3.294.770.920.

In conclusione, pertanto, la detta soc. Mittel risultava intestataria complessivamente di n. 11.186.250 azioni sulle n. 96.690.000 azioni costituenti il capitale della Rizzoli Editore s.p.A.

-----

La Generale Mobiliare Interessenze Azionarie S.p.A. Gemina, infine, comunicava di aver acquistato, sempre in data 5 ottobre 1984, n. 795.000 azioni, godimento regolare, comprensive dei diritti di opzione relativi all'aumento di

capitale, e di cui :

- n. 459.000 azioni dalla Italtrust
- n. 336.000 azioni dalla Rothschild Bank di Zurigo

e ciò per un importo complessivo di lire 809.575.650 e con pagamento in contanti.

Inoltre, nella stessa data del 5 ottobre 1984, la stessa soc. Gemina aveva acquistato n. 3.600.000 diritti di opzione relativi all'aumento di capitale della Rizzoli Editore di cui :

- n. 351.750 dalla Finriz S.p.A.
- n.1.800.000 da La Centrale Finanziaria Generale S.p.A.
- n.1.448.250 dal sig. Angelo Rizzoli

per un importo complessivo di lire 796.860.000 e con pagamento in contanti.

Infine, sempre la stessa soc. Gemina :

- aveva sottoscritto n. 24.877.500 nuove azioni Rizzoli di compendio dell'aumento di capitale e derivanti dall'esercizio di parte dei diritti di azione innanzi detti, per un importo complessivo di lire 17.190.352.500;
- aveva esercitato, a norma dell'art. 2441, terzo comma c.c., la prelazione fino ad un numero massimo di 19.072.500 azioni Rizzoli rimaste inoptate;
- aveva sottoscritto queste n. 19.072.500 azioni Rizzoli per un importo complessivo di lire 13.179.097.500.

In conclusione, pertanto la Gemina S.p.A. risultava intestataria di n. 44.745.000 azioni sulle 96.690.000 azioni costituenti il capitale sociale della Rizzoli Editore.

Orbene, dal contesto di queste operazioni si evinceva che, in data 5 ottobre 1984, quattro soggetti, la soc. ME.T.A., il cav. Arvedi, la soc. Mittel e la soc. Gemina avevano proceduto; contestualmente e contemporaneamente alle seguenti operazioni :

1. ognuno di essi aveva acquistato azioni dalla Italtrust S.p.A. e dalla Rothschild Bank (rispettivamente 229.500 e 168.000 azioni la ME.T.A.; 114.750 e 84.000 il cav. Arvedi, 114.750 e 84.000 la soc. Mittel; 459.000 e 336.000 la Gemina);
2. nella stessa data del 5 ottobre 1984 ognuno dei quattro soggetti aveva acquistato diritti di opzione relativi all'aumento di capitale (e, cioè, 1.800.000 la ME.T.A.; 900.000 il cav. Arvedi; 900.000 la Mittel; 3.600.000 la Gemina);
3. sempre nella stessa data, era stata operata, da ognuno dei quattro soggetti, la sottoscrizione delle nuove azioni di compendio dell'aumento del capitale e derivante dall'esercizio di parte dei diritti di opzione.

La situazione proprietaria delle azioni della soc. Rizzoli, di conseguenza, a seguito di queste comunicazioni, risultava essere la seguente :

n. 22.372.500	az.	di proprietà	della	Iniziativa	ME.T.A.
n. 11.186.250	"	"	"	"	Cav.Lav. Giovanni Arvedi
n. 11.186.250	"	"	"	"	Mittel
<u>n. 44.745.000</u>	"	"	"	"	soc. Gemina
n. 89.490.000					
<u>n. 7.200.000</u>	"	"	"	"	altri
n. 96.690.000					totale

Inoltre, sempre a seguito della comunicazione pervenutami in data 23 novembre 1984, si apprendeva che, ugualmente nella stessa data del 5 ottobre 1984, tra le anzidette società Gemina S.p.A., Iniziativa ME.T.A. S.p.A., il sig. Giovanni Arvedi e la soc. Mittel S.p.A. era stato dato luogo ad un patto parasociale denominato "sindacato di blocco azioni Rizzoli Editore". Con questo patto i partecipanti avevano apportato al sindacato il 60% dei loro possessi azionari quali indicati nelle precedenti tabelle ed avevano inoltre assunto l'impegno di sottoscrivere, con un esborso massimo di lire 30,1 miliardi, un ulteriore aumento di capitale a lire 126.944.301.000, da deliberare in assemblea da convocarsi entro il 28.2.1985.

Un'ulteriore quota dell'aumento di capitale, per un importo massimo di 30,1 miliardi in azioni privilegiate (con diritto di voto limitato alle assemblee straordinarie), potrà essere sottoscritto da terzi previo ottenimento delle occorrenti approvazioni, ove richieste.

Dalla suddetta comunicazione risultava altresì che l'accordo di sindacato si basa sulle seguenti norme :

- la durata dell'accordo è stabilita fino al giorno successivo a quello in cui l'assemblea ordinaria della società delibererà in merito al bilancio chiuso al 31.12.1987. Salvo disdetta, il patto si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi triennali. Per tutta la durata del patto i partecipanti sono impegnati a non alienare le azioni vincolate in sindacato. Per le azioni non vincolate in sindacato che i partecipanti intendessero

- alienare è promossa la ricerca di eventuali contropartite gradite ai partecipanti;
- il sindacato è gestito da una direzione formata da un presidente, nominato dai partecipanti, e da tanti membri quanti sono i partecipanti al sindacato, designati uno per ciascuno dai partecipanti stessi;
  - la direzione del sindacato ha il compito di : esaminare e pronunciarsi sulle proposte di operazioni che debbano formare oggetto di assemblee straordinarie della Rizzoli Editore e delle sue controllate; seguire l'andamento economico e finanziario della società e delle sue controllate, secondo schemi di comunicazione che saranno concordati; esaminare i programmi di investimento; far proposte in merito alla composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società e delle sue controllate;
  - la direzione delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi membri in carica; per alcune materie è richiesto tuttavia il voto favorevole di tanti membri che rappresentino non meno dell'80% delle azioni vincolate in sindacato;
  - ove le decisioni riguardanti argomenti di competenza dell'assemblea degli azionisti non avessero, nell'ambito del sindacato, l'unanimità dei consensi, il partecipante o i partecipanti dissenzienti hanno la facoltà di esercitare liberamente il voto in assemblea.

## 2) Questione "ROMA"

La vicenda della ripresa delle pubblicazioni della testata quotidiana "Roma" di Napoli non si è, purtroppo, ancora conclusa, pur essendosi arricchita nel semestre di rilevanti novità.

Seguendo l'ordine cronologico, il primo evento importante si è verificato in data 19 giugno 1984 e riguarda la disposta assegnazione del "Roma", da parte del C.I.P.I., Comitato interministeriale per la programmazione industriale, alla S.p.A. G.I.E.M. (Gestione iniziative editoriali meridionali), la quale, sebbene ultima venuta nella corsa per l'assegnazione della testata, riusciva così ad avere ragione sulle altre due concorrenti da tempo in lizza: la S.p.A. SO.FI.E. e la S.p.A. EDISUD.

Il C.I.P.I. valutava evidentemente come le più affidabili le garanzie economiche offerte dalla citata GIEM, anche se, dal punto di vista della ripresa occupazionale degli ex dipendenti della s.r.l. SNEG (già editrice del "Roma"), non era previsto un totale reimpiego di questi ultimi, bensì solo quello di 20 redattori su 32 e di 40 poligrafici su circa 80.

A distanza di pochi giorni però le cose, che sembravano ormai decise, tornavano tutte in alto mare.

Interveniva infatti quella che è senza dubbio la più rilevante delle novità cui sopra ho fatto cenno: l'emanazione in data 26 giugno 1984 da parte del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Napoli di un provvedimento d'urgenza - ex art. 700 C.P.C. - con il quale la Cooperativa



Giornalisti del "Roma" è stata immessa nel godimento dei locali e degli impianti utilizzati dalla SNEG per la pubblicazione del quotidiano, con contestuale autorizzazione a gestire provvisoriamente l'edizione dello stesso quotidiano alle medesime condizioni già praticate dal soggetto, formalmente diverso, che appare proprietario della testata.

Come già ebbi a riferire, con atto del 9 marzo 1984 la Cooperativa anzidetta aveva citato dinanzi al Tribunale di Napoli il Commissario straordinario delle imprese dell'ex gruppo Lauro (tra le quali è compresa la citata SNEG) chiedendo, appunto, in via d'urgenza, di essere immessa nel possesso dei locali e degli impianti in cui veniva pubblicato il quotidiano Roma, nonché, in via definitiva, che il Tribunale dichiarasse l'avvenuto trasferimento alla Cooperativa medesima della proprietà della testata del quotidiano.

Con successivo atto del 30 luglio 1984, lo stesso giudice istruttore ha rigettato la richiesta di revoca del predetto provvedimento d'urgenza ed ha invitato le parti a precisare le conclusioni per l'udienza del 2 ottobre 1984.

Seguendo una linea di comportamento cui, in presenza di giudizi pendenti, ho sempre ritenuto di dovermi attenere, mi limiterò, sull'argomento, a compiti di mero referto, indicando le motivazioni che sono state poste a base della decisione del magistrato napoletano. Tali motivazioni appaiono essere le seguenti :

- la posizione soggettiva sulla quale si fondava la domanda giudiziale prodotta dalla Cooperativa Giornalisti Roma

- si configura quale diritto soggettivo di primaria rilevanza, e precisamente quale diritto al lavoro, costituzionalmente garantito;
- il diritto al lavoro va riguardato non soltanto quale diritto di svolgere un'attività produttrice di reddito, ma anche come diritto di estrinsecare, attraverso l'attività lavorativa, la propria personalità, di affinare e valorizzare le proprie capacità professionali, di contribuire al progresso materiale e spirituale della società. E' di conseguenza del tutto irrilevante, sempre secondo il provvedimento del giudice, che il problema strettamente economico di alcuni dei soggetti interessati alla causa sia stato positivamente risolto - o stia per esserlo - attraverso un rinnovo della cassa integrazione guadagni;
  - è del pari irrilevante la circostanza che i soci della Cooperativa Giornalisti Roma abbiano conseguito altra occupazione, non essendo posta dalla legge la condizione che i soci della cooperativa debbano risultare disoccupati al momento in cui si verifica il subingresso della cooperativa medesima nei diritti del precedente proprietario (o del precedente affittuario) della testata giornalistica;
  - nella fattispecie non si è verificata decadenza della cooperativa dal diritto di subingresso nel contratto d'uso della testata, posto che il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 416, interpretato secondo lettera e secondo logica, non sembra sottoporre l'esercizio di tale diritto a termini perentori;
  - anche se il contratto d'uso della testata a suo tempo sti-

pulato tra la SNEG ed Achille Lauro era già scaduto al momento in cui la Cooperativa Giornalisti "Roma" chiese di subentrare nel contratto stesso, tale subingresso appare giuridicamente attuabile. La scadenza di un contratto va infatti verificata alla luce non solo del termine convenzionale, ma anche dei principi relativi alla durata dei contratti di godimento di beni, materiali od immateriali che siano.

Altra importante novità è che una delle tre società aspiranti all'attribuzione della testata, e precisamente la S.p.A. SO.FI.E., alla quale il provvedimento d'urgenza del Giudice Istruttore di Napoli aveva in pratica aperto le porte del "Roma", tenuto conto dei preesistenti accordi intervenuti tra la stessa SO.FI.E. e la Cooperativa Giornalisti, appare invece definitivamente uscita di scena. La SO.FI.E. non è stata infatti in grado di far fronte agli onerosi quanto ambiziosi obblighi che si era assunti, con atto stipulato in data 2 aprile 1984, con la Cooperativa Giornalisti Roma, atto del quale ho fornito un ampio estratto nella mia ultima relazione semestrale. E' infatti scaduto il termine del 1° ottobre 1984 entro il quale sarebbe dovuta avvenire la ripresa della pubblicazione, come pure non hanno avuto realizzazione, tra l'altro, né il previsto aumento del capitale sociale della SO.FI.E., né l'acquisizione, da parte della stessa società, di contratti di pubblicità per un importo complessivo annuo non inferiore a 2 miliardi.

La Cooperativa Giornalisti ha pertanto chiesto la rescissione del suindicato contratto del 2 aprile 1984.

Altra uscita di scena si verificava da parte di un altro degli aspiranti alla testata, precisamente da parte della G.I.E.M. Quest'ultima società, che aveva anche stipulato un contratto con il commissario straordinario delle imprese dell'ex gruppo Lauro, condizionato peraltro dall'ipotesi di una reimmissione della stessa società nel possesso della testata entro novanta giorni dalla stipula, rinunciava in data 29 ottobre 1984 al contratto anzidetto, dichiarando di non volersi neanche avvalere della facoltà di chiedere una proroga.

Conseguentemente, in data 30 ottobre 1984 la Cooperativa Giornalisti, nonché quella, nel frattempo costituitasi, dei poligrafici, invitavano il Commissario a procedere alla trattativa con la EDISUD, tenuto conto che la delibera del CIPI aveva autorizzato la cessione alla GIEM solo in via prioritaria e senza esclusione o preclusione nei confronti delle altre due concorrenti.

Risulta anche in gestazione un accordo tra le Cooperative e la EDISUD in base al quale :

- la EDISUD si impegnerebbe ad acquistare testata e macchinari non appena il Commissario ne sia rientrato in possesso, ed all'applicazione del piano editoriale e finanziario a suo tempo presentato;
- le Cooperative si impegnerebbero a loro volta a rinunciare ad ogni diritto sulla testata, purché il commissario assegni la testata stessa alla EDISUD ed a nessuna altra società.

Ove non intervengano fatti nuovi la questione "Roma" dovrebbe quindi ritenersi finalmente avviata verso prospettive di concreta soluzione.